SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 300

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 29 dicembre 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 10 dicembre 2014, n. **189.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo e a Bruxelles, rispettivamente il 24 giugno e il 26 giugno 2013. (14G00202) . . . . *Pag.* 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 novembre 2014.

Riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. (14A09958) . . . . *Pag.* 42

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre 2014.

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2014. (14A09970). . . . . *Pag.* 46

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 22 dicembre 2014.

Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni. (14A09975). . . . . *Pag.* 48

DECRETO 23 dicembre 2014.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 179 giorni. (14A10022) . . . . *Pag.* 49

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 24 novembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «OPE società cooperativa», in Serrenti e nomina del commissario liquidatore. (14A09828). . . . . . *Pag.* 53

DECRETO 27 novembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «M.C.D. società cooperativa in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (14A09825). . . . . *Pag.* 53

DECRETO 27 novembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa autoservizi alto casertano - Società cooperativa», in Roccamonfina e nomina del commissario liquidatore. (14A09826). . . . . *Pag.* 54

DECRETO 27 novembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa sociale Freikofel - O.N.L.U.S. in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (14A09827) . . . . *Pag.* 55

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità nazionale anticorruzione

REGOLAMENTO 9 dicembre 2014.

Regolamento di vigilanza e accertamenti ispettivi nel settore dei contratti pubblici. (14A09892). . . . . *Pag.* 56

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pramipexolo Lageman». (14A09867). . . . . *Pag.* 61

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sevelamer Crinos». (14A09877) . . . . *Pag.* 61

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ossigeno Sico». (14A09878). . . . . *Pag.* 63

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Letroveres». (14A09879) . . . . *Pag.* 64

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluarix». (14A09880) *Pag.* 65

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azoto Protossido Sapio Life». (14A09881) . . . . *Pag.* 66

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ibuprofene Zentiva». (14A09882) . . . . *Pag.* 66

Comunicato relativo al medicinale per uso umano «Intelence» (14A09890) . . . . *Pag.* 67

Comunicato relativo al medicinale per uso umano «Ilaris» (14A09891) . . . . *Pag.* 68

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Corixil» (14A09981). . . . . *Pag.* 68

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Captopril Ratiopharm». (14A09982) . . . . *Pag.* 68

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Glimepiride Angenerico». (14A09983) . . . . *Pag.* 69

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Adeguamento dello statuto della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste. (14A09971) *Pag.* 69

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 dicembre 2014 (14A09984). . . . . *Pag.* 69

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 dicembre 2014 (14A09985). . . . . *Pag.* 70

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 dicembre 2014 (14A09986). . . . . . . *Pag.* 70

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 dicembre 2014 (14A09987). . . . . . . *Pag.* 71

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 dicembre 2014 (14A09988). . . . . . . *Pag.* 71

Regione Liguria

Variazione dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF. (14A09994) . . . . *Pag.* 72

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 99

LEGGE 23 dicembre 2014, n. **190.**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015). (14G00203)

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 100

LEGGE 23 dicembre 2014, n. **191.**

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. (14G00204)

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 10 dicembre 2014, n. **189**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo e a Bruxelles, rispettivamente il 24 giugno e il 26 giugno 2013.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo e a Bruxelles, rispettivamente il 24 giugno e il 26 giugno 2013.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Per il finanziamento degli aiuti dell'undicesimo Fondo europeo di sviluppo, previsto ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera *a)*, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, si provvede a valere sulle risorse destinate all'esecuzione degli accordi tra l'Unione europea e gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, ai sensi della legge 15 marzo 1986, n. 81, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ACCORDO INTERNO
TRA I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI
DEGLI STATI MEMBRI, DELL'UNIONE EUROPEA
RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,
RELATIVO AL FINANZIAMENTO DEGLI AIUTI DELL'UNIONE EUROPEA
FORNITI NELL'AMBITO DEL QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE
PER IL PERIODO 2014-2020 IN APPLICAZIONE
DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO ACP-UE
E ALL'ASSEGNAZIONE DI ASSISTENZA FINANZIARIA
AI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE
CUI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELLA PARTE QUARTA
DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UE

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

visto il trattato sull'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

previa consultazione della Commissione europea,

previa consultazione della Banca europea per gli investimenti,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000[1], come modificato una prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005[2] e come modificato una seconda volta a Ouagadougou il 22 Giugno 2010[3] ("accordo di partenariato ACP-UE"), prevede che siano definiti protocolli finanziari per ciascun periodo quinquennale.

(2) Il 17 luglio 2006 i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato un accordo interno riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE[4].

(3) La decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea[5] ("decisione sull'associazione d'oltremare"), si applica fino al 31 dicembre 2013. È opportuno adottare una nuova decisione prima di tale data.

[1] GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
[2] GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4.
[3] GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.
[4] GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.
[5] GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

(4) Per attuare l'accordo di partenariato ACP-UE e la decisione sull'associazione d'oltremare è opportuno istituire un 11° Fondo europeo di sviluppo (FES) e stabilire una procedura per determinare l'assegnazione dei fondi e i contributi degli Stati membri a questi ultimi.

(5) A norma dell'allegato Ib dell'accordo di partenariato ACP-UE, l'Unione e i suoi Stati membri hanno eseguito, insieme al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico ("Stati ACP"), una verifica dei risultati valutando il grado di realizzazione degli impegni e degli esborsi.

(6) È opportuno stabilire le norme per la gestione della cooperazione finanziaria.

(7) È opportuno istituire un comitato dei rappresentanti dei governi degli Stati membri ("comitato FES") presso la Commissione e un comitato analogo presso la Banca europea per gli investimenti (BEI). I lavori svolti dalla Commissione e dalla BEI per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e delle disposizioni corrispondenti della decisione di associazione d'oltremare dovrebbero essere armonizzati.

(8) La strategia di cooperazione allo sviluppo dell'Unione è definita in funzione degli obiettivi di sviluppo del millennio, adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite l'8 settembre 2000, comprese le successive modifiche.

(9) Il 22 dicembre 2005 il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione hanno adottato una dichiarazione comune sulla politica di sviluppo dell'Unione europea dal titolo: "Il consenso europeo"[1].

(10) Il 9 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato le conclusioni sulla responsabilità reciproca e trasparenza: un quarto capitolo del quadro operativo UE sull'efficacia degli aiuti. Tali conclusioni sono state aggiunte al testo consolidato del quadro operativo sull'efficacia degli aiuti che ribadisce quanto concordato nella dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti (2005), nel codice di condotta dell'UE in materia di complementarità e di divisione dei compiti nell'ambito della politica di sviluppo (2007) e negli orientamenti dell'UE per il programma d'azione di Accra (2008). Il 14 novembre 2011 il Consiglio ha adottato una posizione comune dell'UE, anche sulla garanzia di trasparenza UE e sugli altri aspetti della trasparenza e della responsabilità, per il quarto forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti a Busan, Corea del Sud, che ha portato, fra l'altro, al documento finale di Busan. L'Unione e gli Stati membri hanno raggiunto un accordo sul documento finale di Busan. Il 14 maggio 2012 il Consiglio ha adottato le conclusioni sul rafforzamento dell'impatto della politica dell'UE per lo sviluppo: un agenda per il cambiamento e sul futuro approccio al sostegno dell'UE al bilancio dei paesi terzi.

---

1 GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.

(11) È opportuno tener presenti gli obiettivi in termini di aiuto pubblico allo sviluppo (APS) di cui alle conclusioni enunciate al considerando 10. Nel riferire agli Stati e al comitato per l'aiuto allo sviluppo dell'OCSE in merito alle spese in ambito dell'11° FES, la Commissione dovrebbe fare una distinzione tra le attività APS e non APS.

(12) Il 22 dicembre 2009 il Consiglio ha adottato conclusioni sulle relazioni dell'UE con i paesi e territori d'oltremare (PTOM).

(13) È opportuno che l'applicazione di tale accordo sia conforme alla decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna[1].

(14) Al fine di evitare l'interruzione dei finanziamenti tra marzo e dicembre del 2020, è opportuno uniformare il periodo di applicazione del quadro finanziario pluriennale dell'11° FES con il quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2014 al 2020 applicabile al bilancio generale dell'Unione. È quindi preferibile fissare come data ultima per l'impegno dei fondi dell'11° FES il 31 dicembre 2020 anziché il 28 febbraio 2020, data finale di applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE.

---

[1] GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30

(15) Sulla base dei principi fondamentali dell'accordo di partenariato ACP-UE gli obiettivi dell'undicesimo FES sono l'eliminazione della povertà, l'assicurazione di uno sviluppo sostenibile e la graduale integrazione degli Stati ACP nell'economia mondiale. È opportuno che un trattamento speciale sia accordato ai paesi meno avanzati.

(16) Per rafforzare la cooperazione socioeconomica tra le regioni ultraperiferiche dell'Unione, gli Stati ACP e i PTOM nei Caraibi, nell'Africa occidentale e nell'Oceano Indiano, è opportuno che i regolamenti sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sulla cooperazione territoriale europea prevedano un potenziamento delle assegnazioni nel periodo dal 2014 al 2020 per tale cooperazione tra queste regioni e i partner situati al di fuori dell'Unione,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPO 1

RISORSE FINANZIARIE

ARTICOLO 1

Risorse dell'11° FES

1. Gli Stati membri istituiscono l'undicesimo Fondo europeo di sviluppo, "11° FES".

2. L'11° FES è costituito dai seguenti elementi:

a) un importo di 30.506 milioni di EUR (a prezzi correnti) finanziati dagli Stati membri con i seguenti contributi:

Stato membro	Criterio di contribuzione (%)	Contributo in EUR
Belgio	3,24927	991 222 306
Bulgaria	0,21853	66 664 762
Repubblica ceca	0,79745	243 270 097
Danimarca	1,98045	604 156 077
Germania	20,5798	6 278 073 788
Estonia	0,08635	26 341 931
Irlanda	0,94006	286 774 704
Grecia	1,50735	459 832 191
Spagna	7,93248	2 419 882 349
Francia	17,81269	5 433 939 212
Croazia (*)	0,22518	68 693 411
Italia	12,53009	3 822 429 255
Cipro	0,11162	34 050 797
Lettonia	0,11612	35 423 567
Lituania	0,18077	55 145 696
Lussemburgo	0,25509	77 817 755
Ungheria	0,61456	187 477 674
Malta	0,03801	11 595 331
Paesi Bassi	4,77678	1 457 204 507
Austria	2,39757	731 402 704
Polonia	2,00734	612 359 140
Portogallo	1,19679	365 092 757
Romania	0,71815	219 078 839
Slovenia	0,22452	68 492 071
Slovacchia	0,37616	114 751 370
Finlandia	1,50909	460 362 995
Svezia	2,93911	896 604 897
Regno Unito	14,67862	4 477 859 817
TOTALE	100,00000	30 506 000 000
(*) importo stimato		

L'importo di 30.506 milioni di EUR è disponibile a decorrere dall'entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2014 al 2020 secondo la seguente ripartizione:

i) 29.089 milioni di EUR sono assegnati al gruppo degli Stati ACP;

ii) 364,5 milioni di EUR sono assegnati ai PTOM;

iii) 1.052,5 milioni di EUR sono assegnati alla Commissione per le spese di supporto di cui all'articolo 6 associate alla programmazione e all'esecuzione dell'11° FES; di questi almeno 76,3 milioni di EUR devono essere assegnati alla Commissione per le misure intese a migliorare l'impatto dei programmi FES di cui all'articolo 6, paragrafo 3;

b) con l'eccezione delle sovvenzioni per il finanziamento degli abbuoni di interesse, la decisione 2005/446/CE[1], e il paragrafo 5 dell'allegato Ib dell'accordo di partenariato ACP-UE, che fissano le date oltre le quali i fondi del 9° e del 10° FES non possono più essere impegnati, non si applicano ai fondi di cui agli allegati I e Ib dell'accordo di partenariato ACP-UE e agli allegati II A e II A bis della decisione sull'associazione d'oltremare e stanziati nell'ambito del 9° e del 10° FES per finanziare le risorse dei Fondi investimenti. Questi fondi sono trasferiti all'11° FES e gestiti secondo le modalità di esecuzione dell'11° FES, per quanto attiene ai fondi di cui agli allegati I e Ib dell'accordo di partenariato ACP-UE, dalla data di entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 a norma dell'accordo di partenariato ACP-UE e, per quanto attiene ai fondi di cui agli allegati II a e II Aa della decisione sull'associazione di oltremare dalla data di entrata in vigore delle decisioni del Consiglio relative all'assistenza finanziaria ai PTOM per il periodo 2014-2020.

---

[1] Decisione 2005/446/CE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 30 maggio 2005, che fissa la scadenza per l'impegno dei fondi del 9° Fondo europeo di sviluppo (FED) (GU L 156 del 18.6.2005, pag. 19.)

3. Dopo il 31 dicembre 2013 o, se successiva, dopo la data di entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, le rimanenze del 10° FES e dei FES precedenti non vengono più impegnate, salvo decisione unanime contraria del Consiglio su proposta della Commissione, a eccezione delle rimanenze e dei fondi disimpegnati dopo tale data e risultanti dal sistema che garantisce la stabilizzazione dei proventi da esportazione dei prodotti di base agricoli (Stabex) a titolo di FES precedenti al nono FES e dei fondi di cui al paragrafo 2, lettera b).

4. I fondi disimpegnati da progetti nell'ambito del 10° FES o di FES precedenti dopo il 31 dicembre 2013, o, se successiva, dopo la data di entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, non vengono più impegnati, salvo decisione unanime contraria del Consiglio su proposta della Commissione, a eccezione dei fondi disimpegnati dopo tale data risultanti dal sistema che garantisce la stabilizzazione dei proventi da esportazione dei prodotti di base agricoli (Stabex) a titolo di FES precedenti al 9° FES, che sono automaticamente trasferiti ai programmi indicativi nazionali corrispondenti, di cui all'articolo 2, lettera a), punto i), e all'articolo 3, paragrafo 1, e dei fondi per finanziare le risorse dei Fondi investimenti di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo.

5. L'importo complessivo delle risorse dell'11° FES copre il periodo che va dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. I fondi dell'11° FES e, nel caso del Fondo investimenti, i fondi derivanti dai rimborsi non sono più impegnati dopo il 31 dicembre 2020, salvo decisione unanime contraria del Consiglio su proposta della Commissione. Tuttavia, i fondi sottoscritti dagli Stati membri a titolo del 9°, del 10° e dell'11° FES per finanziare il Fondo investimenti rimarranno disponibili per l'esborso dopo il 31 dicembre 2020, fino a una data da stabilire nel regolamento finanziario di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

6. Il reddito proveniente da interessi sulle operazioni finanziate a titolo di impegni assunti nell'ambito di precedenti FES e sui fondi dell'11° FES gestiti dalla Commissione è accreditato su uno o più conti bancari aperti a nome della Commissione e utilizzato conformemente all'articolo 6. L'uso del reddito proveniente da interessi maturati sui fondi gestiti dalla BEI è stabilito nell'ambito del regolamento finanziario di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

7. In caso di adesione di un nuovo Stato all'Unione, gli importi e i criteri di contribuzione di cui al paragrafo 2, lettera a), sono modificati con decisione del Consiglio che delibera all'unanimità, su proposta della Commissione.

8. Le risorse finanziarie possono essere adeguate con decisione unanime del Consiglio, in particolare per agire a norma dell'articolo 62, paragrafo 2, dell'accordo di partenariato ACP-UE.

9. Fatte salve le norme e procedure decisionali di cui all'articolo 8, qualsiasi Stato membro può versare alla Commissione o alla BEI contributi volontari per sostenere la realizzazione degli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-UE. Gli Stati membri possono inoltre cofinanziare progetti o programmi, ad esempio nell'ambito di iniziative specifiche gestite dalla Commissione o dalla BEI. È garantita la titolarità di queste iniziative a livello nazionale da parte degli Stati ACP.

Il regolamento sull'esecuzione e il regolamento finanziario di cui all'articolo 10 comprendono le necessarie disposizioni sul cofinanziamento da parte dell'11° FES e sulle attività di cofinanziamento degli Stati membri. Gli Stati membri informano preventivamente il Consiglio dei loro contributi volontari.

10. L'Unione e i suoi Stati membri eseguono una verifica dei risultati valutando il grado di esecuzione degli impegni e degli esborsi, nonché gli effetti e l'impatto dell'aiuto fornito. La verifica viene eseguita in base a una proposta della Commissione.

ARTICOLO 2

Risorse stanziate per gli Stati ACP

L'importo di 29.089 milioni di EUR di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto i), è ripartito fra gli strumenti di cooperazione nel modo seguente:

a) l'importo di 24.365 milioni di EUR per finanziare programmi indicativi nazionali e regionali. Quest'assegnazione serve a finanziare:

   i) i programmi indicativi nazionali degli Stati ACP conformemente agli articoli da 1 a 5 dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-UE;

   ii) i programmi indicativi regionali a sostegno della cooperazione regionale e interregionale e dell'integrazione degli Stati ACP conformemente agli articoli da 6 a 11 dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-UE;

b) l'importo di 3.590 milioni di EUR per finanziare una cooperazione regionale e interregionale che interessi molti o tutti gli Stati ACP, conformemente agli articoli da 12 a 14 dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-UE. La dotazione può comprendere un sostegno strutturale alle istituzioni e agli organismi creati a norma dell'accordo di partenariato ACP-UE. Questa dotazione copre l'assistenza per le spese di funzionamento del segretariato ACP menzionato ai punti 1 e 2 del protocollo 1 allegato all'accordo di partenariato ACP-UE;

c) una parte delle risorse di cui alle lettere a) e b) potrebbe essere utilizzata per far fronte a esigenze impreviste e attenuare gli effetti negativi a breve termine di shock esogeni, conformemente agli articoli 60, 66, 68, 72, 72 bis e 73 dell'accordo di partenariato ACP-UE e agli articoli 3 e 9 dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-UE, ivi comprese, ove opportuno, le situazioni che richiedono aiuti umanitari complementari di emergenza e di soccorso a breve termine, qualora tali azioni di sostegno non possano essere finanziate dal bilancio UE;

d) l'importo di 1.134 milioni di EUR assegnati alla BEI per finanziare il Fondo investimenti secondo le modalità e le condizioni di cui all'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-UE, compreso un contributo supplementare di 500 milioni di EUR alle risorse del Fondo investimenti, gestito come un fondo rotativo, e 634 milioni di EUR sotto forma di sovvenzioni per il finanziamento degli abbuoni di interesse e dell'assistenza tecnica connessa ai progetti di cui agli articoli 1, 2 e 4 dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-UE nel periodo dell'11° FES.

ARTICOLO 3

Risorse stanziate per i PTOM

1. L'importo di 364,5 milioni di EUR di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto ii), è stanziato conformemente a una nuova decisione dell'associazione d'oltremare, da adottare prima del 31 dicembre 2013, di cui 359,5 milioni di EUR sono stanziati per finanziare i programmi territoriali e regionali e 5 milioni di EUR sotto forma di assegnazione alla BEI per finanziare gli abbuoni d'interesse e l'assistenza tecnica conformemente alla nuova decisione sull'associazione d'oltremare.

2. Qualora un PTOM acquisisca l'indipendenza e aderisca all'accordo di partenariato ACP-UE, gli importi indicati al paragrafo 1, vale a dire 364,5 milioni di EUR, sono ridotti e gli importi indicati all'articolo 2, lettera a), punto i), sono aumentati in misura corrispondente con una decisione del Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

ARTICOLO 4

Prestiti sulle risorse proprie della BEI

1. All'importo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), destinato al Fondo investimenti nell'ambito del 9°, 10° e 11° FES e all'importo di cui all'articolo 2, lettera d), viene aggiunto un importo indicativo non superiore a 2 600 milioni di EUR sotto forma di prestiti concessi dalla BEI a valere sulle proprie risorse. Tali risorse sono stanziate per i fini stabiliti nell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-UE per un importo fino a 2 500 milioni di EUR che può essere aumentato a medio termine a seguito di una decisione che deve essere adottata dagli organi direttivi della BEI e per un importo fino a 100 milioni di EUR per gli scopi previsti nella decisione sull'associazione d'oltremare alle condizioni previste dal suo statuto e secondo le modalità e condizioni relative al finanziamento degli investimenti fissate dall'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-UE e dalla decisione sull'associazione d'oltremare.

2. Gli Stati membri si impegnano, in proporzione alla loro sottoscrizione al capitale della BEI, a rendersi garanti verso di essa, rinunciando al beneficio di escussione, per tutti gli impegni finanziari risultanti per i mutuatari dai contratti di prestito conclusi dalla BEI sulle sue risorse proprie in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-UE e delle disposizioni corrispondenti della decisione sull'associazione d'oltremare.

3. La garanzia di cui al paragrafo 2 è limitata al 75% dell'importo complessivo dei crediti aperti dalla BEI a titolo dell'insieme dei contratti di prestito e la garanzia copre tutti i rischi dei progetti del settore pubblico. Per i progetti del settore privato, la garanzia copre tutti i rischi politici, mentre la BEI assume integralmente il rischio commerciale.

4. Per gli impegni di cui al paragrafo 2 verranno stipulati contratti di garanzia tra ciascuno Stato membro e la BEI.

ARTICOLO 5

Operazioni gestite dalla BEI

1. I pagamenti effettuati alla BEI a titolo dei prestiti a condizioni speciali concessi agli Stati ACP, ai PTOM e ai dipartimenti francesi d'oltremare nonché i proventi e i redditi delle operazioni di capitali di rischio effettuate nel quadro di FES precedenti al 9° FES ritornano agli Stati membri proporzionalmente ai loro contributi al FES da cui tali somme provengono, a meno che il Consiglio non decida all'unanimità, su proposta della Commissione, di accantonarli o di destinarli ad altre operazioni.

2. Le commissioni dovute alla BEI per la gestione dei prestiti e delle operazioni di cui al paragrafo 1 sono previamente detratte dalle somme da accreditare agli Stati membri.

3. I proventi e i redditi derivanti che la BEI ha ricavato da operazioni effettuate attraverso il Fondo investimenti a titolo del 9°, 10° e 11° FES sono utilizzati per ulteriori operazioni del Fondo investimenti, a norma dell'articolo 3 dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-UE, previe deduzioni di spese straordinarie e passività originate nel contesto del Fondo investimenti.

4. La BEI è remunerata a copertura totale delle spese sostenute per la gestione delle operazioni effettuate a titolo del Fondo investimenti di cui al paragrafo 3, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-UE e delle disposizioni pertinenti della decisione sull'associazione d'oltremare.

ARTICOLO 6

Risorse riservate alle spese di supporto
della Commissione associate al FES

1. Le risorse dell'11° FES coprono i costi delle misure di supporto. Le risorse di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii), e all'articolo 1, paragrafo 6, coprono i costi legati alla programmazione ed esecuzione del FES che non sono necessariamente coperti dai documenti di strategia e dai programmi indicativi pluriennali di cui al regolamento di esecuzione da adottare a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del presente accordo. La Commissione fornisce ogni due anni informazioni su come sono spese tali risorse e su ulteriori sforzi per fare risparmi di efficienza e guadagni di efficienza. La Commissione informa gli Stati membri in anticipo di eventuali importi aggiuntivi che sono tratti dal bilancio dell'UE per l'attuazione del FES.

2. Le risorse per le misure di supporto possono coprire le spese della Commissione riguardanti:

a) le attività di preparazione, follow-up, monitoraggio, contabilità, audit e valutazione, compresa la comunicazione dei risultati, direttamente necessarie per la programmazione e l'esecuzione delle risorse del FES;

b) la realizzazione degli obiettivi del FES, attraverso le attività di ricerca riguardanti la politica di sviluppo, gli studi, le riunioni, le attività di informazione e di sensibilizzazione e le attività di formazione e pubblicazione, comprese le attività di informazione e comunicazione che, tra l'altro, riferiscono i risultati dei programmi del FES. Le risorse destinate alle attività di comunicazione a norma del presente accordo coprono anche la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione in relazione al FES;

c) le reti informatiche per lo scambio di informazioni e tutte le altre spese di assistenza tecnica o amministrativa sostenute per la programmazione e l'attuazione del FES.

Le risorse di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii), e all'articolo 1, paragrafo 6, includono anche le spese sostenute presso la sede centrale e le delegazioni dell'Unione per il supporto amministrativo richiesto per programmare e gestire le operazioni finanziate nel quadro dell'accordo di partenariato ACP-UE e della decisione sull'associazione d'oltremare.

Le risorse di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii), e all'articolo 1, paragrafo 6, non sono destinate all'esecuzione delle mansioni fondamentali del servizio pubblico europeo.

3. Le risorse per le misure di supporto intese a migliorare l'impatto dei programmi del FES di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii) includono le spese della Commissione associate all'esecuzione di un ampio quadro dei risultati e un potenziamento del monitoraggio e della valutazione dei programmi del FES dal 2014 in poi. Le risorse sostengono anche gli sforzi della Commissione per migliorare la gestione finanziaria e le previsioni del FES con relazioni periodiche sui progressi compiuti.

CAPO II

DISPOSIZIONI FINALI E DI ATTUAZIONE

ARTICOLO 7

Contributi all'11° FES

1. La Commissione stabilisce e comunica al Consiglio, entro il 20 ottobre di ogni anno, lo stato degli impegni, i pagamenti e gli importi annuali delle richieste di contributi da presentare nell'esercizio in corso e nei due esercizi seguenti, tenendo conto delle previsioni della BEI per quanto riguarda la gestione e il funzionamento del Fondo investimenti. Tali importi si basano sulla capacità concreta di erogare efficientemente il livello di risorse proposto.

2. Su proposta della Commissione il Consiglio decide a maggioranza qualificata come previsto dall'articolo 8, specificando la parte a carico della Commissione e quella a carico della BEI, il massimale del contributo annuale per il secondo anno successivo alla proposta della Commissione (n+2) e, entro il massimale deciso l'anno precedente, l'importo annuale della richiesta di contributo per il primo anno successivo alla proposta della Commissione (n+1).

3. Qualora i contributi decisi in base alle disposizioni di cui al paragrafo 2 dovessero deviare dalle esigenze effettive dell'11° FES nel corso dell'esercizio in questione, la Commissione presenta al Consiglio proposte volte a modificare l'importo di tali contributi entro il massimale di cui al paragrafo 2. A tal proposito, il Consiglio adotta una decisione a maggioranza qualificata, come previsto dall'articolo 8.

4. Le richieste di contributi non possono superare il massimale di cui al paragrafo 2, né può essere aumentato il massimale salvo se deciso dal Consiglio a maggioranza qualificata, come previsto dall'articolo 8, in caso di esigenze particolari derivanti da circostanze eccezionali o impreviste come le situazioni postcrisi. In tal caso la Commissione e il Consiglio assicurano che i contributi corrispondano ai pagamenti previsti.

5. Entro il 20 ottobre di ogni anno la Commissione trasmette al Consiglio, tenendo conto delle previsioni della BEI, le sue previsioni degli impegni, degli esborsi e dei contributi per ciascuno dei tre esercizi finanziari seguenti.

6. Per quanto riguarda le rimanenze dei precedenti FES da trasferire all'11° FES ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), il contributo di ciascuno Stato membro è calcolato proporzionalmente al suo contributo al relativo FES.

Per quanto riguarda i fondi del 10° FES e del FES precedente che non sono trasferiti all'11° FES, l'incidenza sul contributo di ciascuno Stato membro è calcolata in proporzione del contributo di ciascuno Stato membro al 10° FES.

7. Le modalità dettagliate di versamento dei contributi da parte degli Stati membri sono determinate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

ARTICOLO 8

Il comitato del Fondo europeo di sviluppo

1. È istituito presso la Commissione, per le risorse dell'11° FES da essa amministrate, un comitato ("comitato del FES") composto da rappresentanti dei governi degli Stati membri. Il comitato del FES è presieduto da un rappresentante della Commissione; la Commissione provvede alle mansioni di segreteria. Un osservatore della BEI partecipa ai lavori del comitato per quanto riguarda le questioni concernenti la BEI.

2. Ai voti degli Stati membri è attribuita, in seno al comitato del FES, la seguente ponderazione:

Stato membro	Voti
Belgio	33
Bulgaria	2
Repubblica ceca	8
Danimarca	20
Germania	206
Estonia	1
Irlanda	9
Grecia	15
Spagna	79
Francia	178
Croazia (*)	[2]
Italia	125
Cipro	1
Lettonia	1
Lituania	2
Lussemburgo	3
Ungheria	6
Malta	1
Paesi Bassi	48
Austria	24
Polonia	20
Portogallo	12
Romania	7
Slovenia	2
Slovacchia	4
Finlandia	15
Svezia	29
Regno Unito	147
Totale UE 27	998
Totale UE 28 (*)	[1.000]
(*) Voto stimato.	

3. Il comitato del FES si pronuncia alla maggioranza qualificata di 720 voti su 998, che esprimano il voto favorevole di almeno 14 Stati membri. La minoranza di blocco si compone di 279 voti.

4. In caso di adesione di uno Stato all'Unione, la ponderazione di cui al paragrafo 2 e la maggioranza qualificata di cui al paragrafo 3 sono modificate con decisione del Consiglio che delibera all'unanimità.

5. Il Consiglio adotta il regolamento interno del comitato del FES, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione.

ARTICOLO 9

Comitato del Fondo investimenti

1. È istituito, sotto l'egida della BEI, un comitato ("comitato del Fondo investimenti"), composto da rappresentanti dei governi degli Stati membri e da un rappresentante della Commissione. La BEI provvede al segretariato e ai servizi di sostegno del comitato. Il presidente del comitato del Fondo investimenti è eletto dai membri e nell'ambito del comitato stesso.

2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, adotta il regolamento interno del comitato del Fondo investimenti.

3. Il comitato del Fondo investimenti si pronuncia a maggioranza qualificata conformemente all'articolo 8, paragrafi 2 e 3.

ARTICOLO 10

Disposizioni di attuazione

1. Fatti salvi l'articolo 8 del presente accordo e i diritti di voto degli Stati membri in esso contemplati, tutte le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 617/2007 del Consiglio, del 14 maggio 2007, sull'esecuzione del 10° Fondo Europeo di Sviluppo nell'ambito dell'accordo di partenariato ACP-CE[1] e del regolamento (CE) n. 2304/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, recante attuazione della decisione 2001/822/CE del Consiglio[2] riguardanti l'assistenza ai PTOM, rimangono in vigore in attesa che il Consiglio adotti un regolamento sull'esecuzione dell'11° FES ("regolamento sull'esecuzione dell'11° FES") e le modalità di esecuzione della decisione sull'associazione d'oltremare. Il regolamento sull'esecuzione dell'11° FES è deciso all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione della BEI. Le modalità di esecuzione per l'assistenza finanziaria dell'Unione ai PTOM sono adottate dopo l'adozione della nuova decisione sull'associazione d'oltremare da parte del Consiglio, all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo.

[1] GU L 152 del 13.6.2007, pag. 1.
[2] GU L 348 del 21.12.2002, pag. 82.

Il regolamento sull'esecuzione dell'11° FES e le modalità di esecuzione della decisione sull'associazione d'oltremare contengono opportune modifiche e miglioramenti delle procedure di programmazione e decisionali, che armonizzano ulteriormente, per quanto possibile, le procedure dell'Unione e dell'11° FES. Nel regolamento sull'esecuzione dell'11° FES sono inoltre mantenute procedure di gestione specifiche per il Fondo africano per la pace. Rammentando che l'assistenza finanziaria e tecnica per l'attuazione dell'articolo 11 ter dell'accordo di partenariato ACP-UE sarà finanziata da strumenti specifici diversi da quelli destinati a finanziare la cooperazione ACP-UE, le attività sviluppate ai sensi di tali disposizioni dovranno essere approvate mediante procedure di gestione del bilancio preventivamente specificate.

Il regolamento di esecuzione dell'11° FES contiene misure appropriate che consentono di combinare gli stanziamenti dell'11° FES e del Fondo europeo di sviluppo regionale per finanziare progetti di cooperazione tra le regioni ultraperiferiche dell'Unione e gli Stati ACP e gli OCT nei Caraibi, nell'Africa occidentale e nell'Oceano Indiano, in particolare meccanismi semplificati per la gestione congiunta di questi progetti.

2. Il Consiglio adotta a maggioranza qualificata, conformemente all'articolo 8, un regolamento finanziario su proposta della Commissione e previo parere della BEI, sulle disposizioni che la riguardano, e della Corte dei conti.

3. La Commissione presenterà le sue proposte relative ai regolamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 prevedendo, tra l'altro, la possibilità di delegare a terzi l'espletamento di determinate mansioni.

ARTICOLO 11

Esecuzione finanziaria, contabilità, audit e scarico

1. La Commissione assicura l'esecuzione finanziaria delle dotazioni che essa gestisce, e in particolare l'esecuzione finanziaria dei progetti e dei programmi, conformemente al regolamento finanziario di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Ai fini del recupero delle somme indebitamente pagate, le decisioni della Commissione sono esecutive ai sensi dell'articolo 299 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

2. La BEI provvede, per conto dell'Unione, alla gestione del Fondo investimenti ed effettua operazioni nell'ambito di tale Fondo conformemente al regolamento finanziario di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Così facendo, la BEI agisce con un rischio per gli Stati membri. Gli Stati membri sono titolari di tutti i diritti che derivano da tali operazioni, segnatamente a titolo di creditori o proprietari.

3. La BEI provvede, conformemente al suo statuto e alle migliori pratiche bancarie, all'esecuzione finanziaria delle operazioni mediante prestiti sulle sue risorse proprie, di cui all'articolo 4, cui si applicano eventualmente abbuoni di interessi sulle risorse FES.

4. Per ciascun esercizio finanziario, la Commissione elabora e approva i conti del FES e li invia al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

5. La BEI invia ogni anno alla Commissione e al Consiglio una relazione sull'esecuzione delle operazioni finanziate sulle risorse del FES da essa gestite.

6. Fatto salvo il paragrafo 9 del presente articolo, la Corte dei conti esercita nei confronti delle operazioni del FES i poteri conferitile dall'articolo 287 TFUE. Le condizioni alle quali la Corte dei conti esercita i propri poteri sono stabilite dal regolamento finanziario di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

7. Il Parlamento europeo, previa raccomandazione del Consiglio, che delibera alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 8, dà scarico alla Commissione della gestione finanziaria del FES, a esclusione delle operazioni gestite dalla BEI.

8. Le operazioni finanziate sulle risorse del FES gestite dalla BEI formano oggetto delle procedure di controllo e di scarico definite dallo statuto della Banca per tutte le sue operazioni.

ARTICOLO 12

Clausola di revisione

L'articolo 1, paragrafo 3, e gli articoli contenuti nel capo II, a eccezione dell'articolo 8, possono essere modificati dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. La BEI è associata alla proposta della Commissione nelle questioni concernenti le sue attività e quelle del Fondo investimenti.

ARTICOLO 13

Servizio europeo per l'azione esterna

Il presente accordo è applicato conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna.

ARTICOLO 14

Ratifica, entrata in vigore e durata

1. Il presente accordo è approvato da ciascuno Stato membro in base alle proprie norme costituzionali. Il governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea l'adempimento delle procedure richieste per l'entrata in vigore del presente accordo.

2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica della sua approvazione da parte dell'ultimo Stato membro.

3. Il presente accordo è concluso per la stessa durata del quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2014 al 2020 allegato all'accordo di partenariato ACP-UE e della decisione sull'associazione d'oltremare (2014-2020). Tuttavia, fatto salvo il disposto dell'articolo 1, paragrafo 4, il presente accordo resta in vigore per il tempo necessario alla totale esecuzione di tutte le operazioni finanziate nell'ambito dell'accordo di partenariato ACP-UE, della decisione sull'associazione d'oltremare e del quadro finanziario pluriennale.

ARTICOLO 15

Lingue facenti fede

Il presente accordo, redatto in unico esemplare in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede, è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari.

Съставено в Люксембург и Брюксел съответно на двадесет и четвърти юни и на двадесет и шести юни две хиляди и тринадесета година.

Hecho en Luxemburgo y en Bruselas, el veinticuatro de junio de dos mil trece y el veintiseis de junio de dos mil trece respectivamente.

V Lucemburku dne dvacátého čtvrtého června dva tisíce třináct a v Bruselu dne dvacátého šestého června dva tisíce třináct.

Udfærdiget i Luxembourg og Bruxelles, henholdsvis den fireogtyvende juni og den seksogtyvende juni to tusind og tretten.

Geschehen zu Luxemburg und Brüssel am vierundzwanzigsten Juni beziehungsweise am sechsundzwanzigsten Juni zweitausenddreizehn.

Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta juunikuu kahekümne neljandal päeval Luxembourgis ja kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta juunikuu kahekümne kuuendal päeval Brüsselis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο και στις Βρυξέλλες στις είκοσι τέσσερις Ιουνίου και στις είκοσι έξι Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δεκατρία, αντιστοίχως.

Done at Luxembourg and Brussels, on the twenty-fourth day of June and on the the twenty-sixth day of June in the year two thousand and thirteen, respectively.

Fait à Luxembourg et à Bruxelles, le vingt-quatre juin et le vingt-six juin deux mille treize respectivement.

Fatto a Lussemburgo e a Bruxelles, rispettivamente addì ventiquattro giugno e ventisei giugno duemilatredici.

Luksemburgā un Briselē, attiecīgi, divi tūkstoši trīspadsmitā gada divdesmit ceturtajā jūnijā un divdesmit sestajā jūnijā.

Priimta atitinkamai du tūkstančiai tryliktų metų birželio dvidešimt ketvirtą dieną ir birželio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge ir Briuselyje.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-tizenharmadik év június havának huszonnegyedik napján, illetve Brüsszelben, a kétezer-tizenharmadik év június havának huszonhatodik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu u fi Brussell, fl-erbgħa u għoxrin jum ta' Ġunju u fis-sitta u għoxrin jum ta' Ġunju fis-sena elfejn u tlettax, rispettivament.

Gedaan te Luxemburg en te Brussel op vierentwintig, respectievelijk zesentwintig juni tweeduizend dertien

Sporządzono w Luksemburgu i w Brukseli odpowiednio dnia dwudziestego czwartego czerwca i dwudziestego szóstego czerwca roku dwa tysiące trzynastego

Feito no Luxemburgo e em Bruxelas, em vinte e quarto e vinte e seis de junho de dois mil e treze, respetivamente.

Întocmit la Luxemburg și Bruxelles, la douăzeci și patru iunie și, respectiv, la douăzeci și șase iunie două mii treisprezece.

V Luxemburgu dvadsiateho štvrtého júna a v Bruseli dvadsiateho šiesteho júna dvetisíctrinásť.
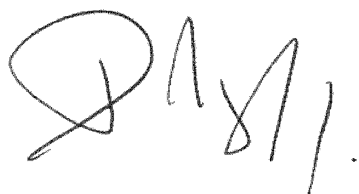
Sestavljeno v Luxembourgu in Bruslju na štiriindvajseti dan meseca junija oziroma šestindvajseti dan meseca junija leta dva tisoč trinajst.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä kesäkuuta ja Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.
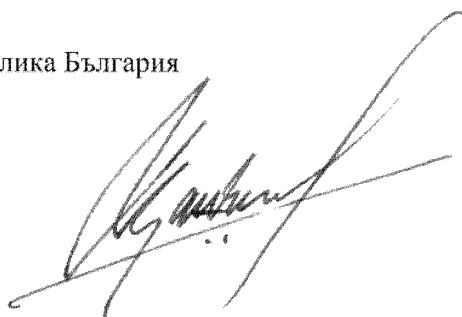
Som skedde i Luxemburg och Bryssel den tjugofjärde juni respektive den tjugosjätte juni tjugohundratretton.
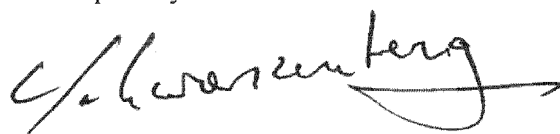
Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien

За Република България
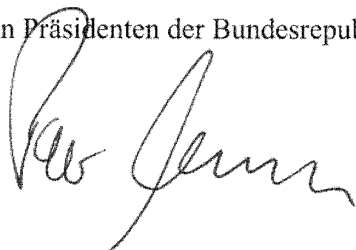
Za prezidenta České republiky

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning
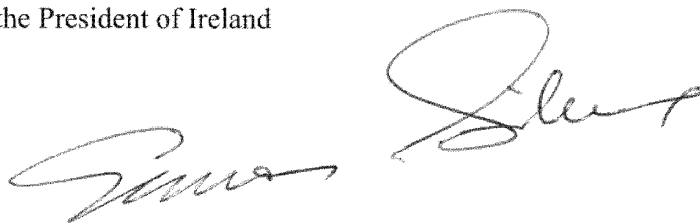
Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland
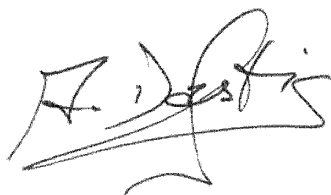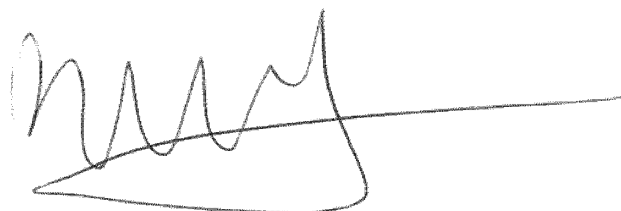
Per il Presidente della Repubblica italiana

Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Latvijas Republikas Valsts prezidenta vārdā –
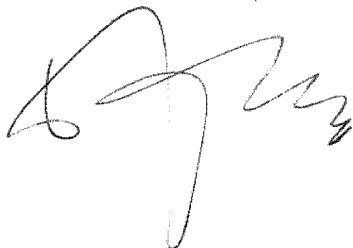
Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
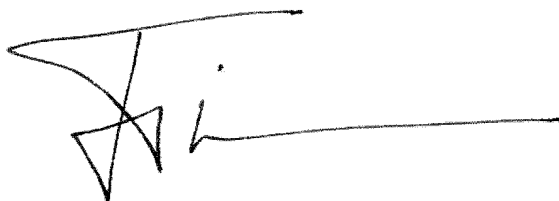
Magyarország köztársasági elnöke részéről
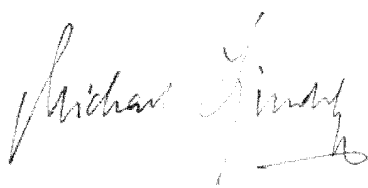
Għall-President tar-Repubblika ta' Malta

Voor Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Pelo Presidente da República Portuguesa
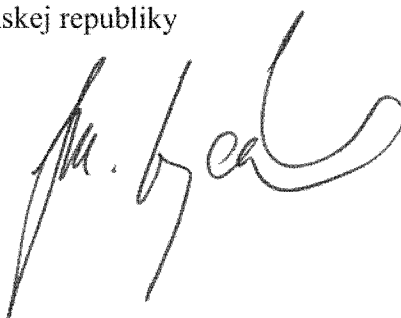
Pentru România

Za predsednika Republike Slovenije

Za prezidenta Slovenskej republiky
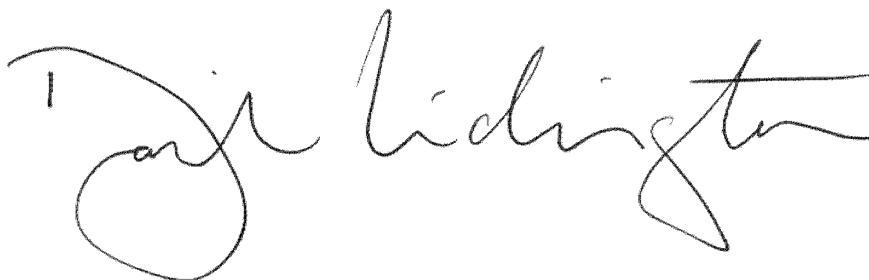
Suomen tasavallan hallituksen puolesta
För republiken Finlands regering

För Konungariket Sveriges regering

For Her Majesty The Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Предходният текст е заверено копие на оригинала, депозиран в архивите на Генералния секретариат на Съвета в Брюксел.
El texto que precede es copia certificada conforme del original depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo en Bruselas.
Předchozí text je ověřeným opisem originálu uloženého v archivu generálního sekretariátu Rady v Bruselu.
Foranstående tekst er en bekræftet genpart af originaldokumentet deponeret i Rådets Generalsekretariats arkiver i Bruxelles.
Der vorstehende Text ist eine beglaubigte Abschrift des Originals, das im Archiv des Generalsekretariats des Rates in Brüssel hinterlegt ist.
Eelnev tekst on tõestatud koopia originaalist, mis on antud hoiule nõukogu peasekretariaadi arhiivi Brüsselis.
Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου που είναι κατατεθειμένο στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.
The preceding text is a certified true copy of the original deposited in the archives of the General Secretariat of the Council in Brussels.
Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil à Bruxelles.
Il testo che precede è una copia certificata conforme all'originale depositato presso gli archivi del segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.
Šis teksts ir apliecināta kopija, kas atbilst oriģinālam, kurš deponēts Padomes Ģenerālsekretariāta arhīvos Briselē.
Pirmiau pateiktas tekstas yra Tarybos generalinio sekretoriato archyvuose Briuselyje deponuoto originalo patvirtinta kopija.
A fenti szöveg a Tanács Főtitkárságának brüsszeli irattárában letétbe helyezett eredeti példány hiteles másolata.
It-test preċedenti huwa kopja ċċertifikata vera tal-original iddepożitat fl-arkivji tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill fi Brussell.
De voorgaande tekst is het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het origineel, nedergelegd in de archieven van het secretariaat-generaal van de Raad te Brussel.
Powyższy tekst jest kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem złożonym w archiwum Sekretariatu Generalnego Rady w Brukseli.
O texto que precede é uma cópia autenticada do original depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho em Bruxelas.
Textul anterior constituie o copie certificată pentru conformitate a originalului depus în arhivele Secretariatului General al Consiliului la Bruxelles.
Predchádzajúci text je overenou kópiou originálu, ktorý je uložený v archíve Generálneho sekretariátu Rady v Bruseli.
Zgornje besedilo je overjena verodostojna kopija izvirnika, ki je deponiran v arhivu generalnega sekretariata Sveta v Bruslju.
Edellä oleva teksti on oikeaksi todistettu jäljennös Brysselissä olevan neuvoston pääsihteeristön arkistoon talletetusta alkuperäisestä tekstistä.
Ovanstående text är en bestyrkt avskrift av det original som deponerats i rådets generalsekretariats arkiv i Bryssel.

Брюксел,
Bruselas,
Brusel,
Bruxelles, den
Brüssel, den
Brüssel,
Βρυξέλλες,
Brussels,
Bruxelles, le
Bruxelles, addì
Briselē,
Briuselis
Brüsszel,
Brussell,
Brussel,
Bruksela, dnia
Bruxelas, em
Bruxelles,
Brusel
Bruselj,
Bryssel,
Bryssel den

08 -07- 2013

За генералния секретар на Съвета на Европейския съюз
Por el Secretario General del Consejo de la Unión Europea
Za generálního tajemníka Rady Evropské unie
For Generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union
Für den Generalsekretär des Rates der Europäischen Union
Euroopa Liidu Nõukogu peasekretäri nimel
Για τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
For the Secretary-General of the Council of the European Union
Pour le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne
Per il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretāra vārdā –
Europos Sąjungos Tarybos generalinio sekretoriaus vardu
Az Európai Unió Tanácsának főtitkára nevében
Għas-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea
Voor de Secretaris-Generaal van de Raad van de Europese Unie
W imieniu Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej
Pelo Secretário-Geral do Conselho da União Europeia
Pentru Secretarul General al Consiliului Uniunii Europene
Za generálneho tajomníka Rady Európskej únie
Za generalnega sekretarja Sveta Evropske unije
Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin puolesta
För generalsekreteraren för Europeiska unionens råd

L. SCHIAVO
Directeur Général

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2083):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Emma Bonino) e dal Ministro senza portafoglio per gli affari europei (Enzo Moavero Milanesi) (Governo Letta-I) in data 12 febbraio 2014.

Assegnato alla III Commissione (affari esteri), in sede referente, il 19 marzo 2014 con pareri delle Commissioni I , V, VI, X, XIII, XIV.

Esaminato dalla III Commissione, in sede referente, il 9, 15 aprile 2014 e 28 maggio 2014.

Esaminato in Aula il 4, 9 giugno 2014 e approvato il 12 giugno 2014.

Senato della Repubblica (atto n. 1528):

Assegnato alla 3ª Commissione (affari esteri), in sede referente, il 20 giugno 2014 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 9ª, 10ª e 14ª.

Esaminato dalla 3ª Commissione, in sede referente, il 25 giugno 2014, 9 luglio 2014 e 22 ottobre 2014.

Esaminato in Aula e approvato il 26 novembre 2014.

14G00202

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 novembre 2014.

Riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 17 dicembre 1986, n. 878, recante disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, art. 3, comma 5, di istituzione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, articolato in un'unità di valutazione degli investimenti pubblici e in un'unità di verifica degli investimenti pubblici;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dall'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 7, comma 6-*quater* che prevede che le disposizioni di cui ai commi 6, 6-*bis* e 6-*ter* concernenti l'attribuzione degli incarichi di esperto presso le amministrazioni pubbliche e le relative procedure, non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'art. 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10 che, al fine di rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, prevede l'istituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale ripartendo le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la medesima Agenzia;

Visto il comma 9 del citato art. 10, del predetto decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla citata legge 125 del 2013, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, si provvede alla riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, anche ai fini di individuare le funzioni da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2014 che approva lo statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2014 con cui è stato nominato il direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere alla riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui al citato art. 3, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 430 del 1997 e all'individuazione delle funzioni da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2014 e 23 aprile 2014 con i quali al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Graziano Delrio, è stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri e, fra le altre, quelle in materia di politiche di coesione territoriale;

Informate le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Riorganizzazione del Nucleo

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 10, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, riorganizza il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, anche ai fini di individuare le funzioni da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — a decorrere dalla data di registrazione del decreto del Presidente del Consiglio di cui all'art. 10, comma 5, del citato decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 125 del 2013 che trasferirà le risorse umane, finanziarie e strumentali dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico alla stessa Presidenza del Consiglio — è costituito il Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP).

3. Presso l'Agenzia per la coesione territoriale — a decorrere dalla data di registrazione del decreto del Presidente del Consiglio di cui all'art. 10, comma 5, del citato decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 125 del 2013, che trasferirà le risorse umane, finanziarie e strumentali dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico alla medesima Agenzia — è costituito il Nucleo di verifica e controllo (NUVEC).

Art. 2.

Composizione del NUVAP

1. Il NUVAP è costituito da non più di trenta componenti e può essere articolato in aree che sono, in tal caso, individuate, su proposta del capo della struttura dedicata della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'art. 10, comma 5, citato decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 125 del 2013, con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. A ciascuna area può essere preposto un coordinatore. Con decreto del Segretario generale sono altresì individuate le fasce retributive, in un massimo di quattro, per la determinazione dei compensi da attribuire. I componenti, che operano in piena autonomia di giudizio ed indipendenza di valutazione, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata. Con il decreto di nomina, in relazione alle responsabilità attribuite e alle competenze possedute, è attribuito il compenso sulla base della fascia professionale individuata.

2. I componenti sono scelti attraverso selezione preceduta da avviso di manifestazione di interesse fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5, nel rispetto della parità di genere, fra i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, il personale degli enti pubblici economici ed esperti estranei alla pubblica amministrazione, anche appartenenti a Paesi dell'Unione europea. Per tutti i componenti è richiesta la specifica e comprovata specializzazione professionale acquisita nel corso di precedenti attività di studio e ricerca nel settore della valutazione delle politiche e nella valutazione e gestione dei programmi e dei progetti di sviluppo socio-economico. L'incarico è esclusivo per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta. Al personale dipendente della pubblica amministrazione si applicano le vigenti disposizioni relative al fuori ruolo e al comando previste per le amministrazioni di provenienza, in quanto compatibili. Resta ferma l'applicazione dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché dell'art. 1, comma 66, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dal citato decreto-legge n. 90 del 2014.

3. Nell'ambito della dotazione complessiva del NUVAP possono essere attribuiti incarichi a titolo non esclusivo a dipendenti della pubblica amministrazione, in numero non superiore a cinque, per un periodo di tre anni rinnovabili una sola volta, debitamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Gli incarichi si intendono attribuiti nell'ambito del contingente.

4. Ai componenti di cui al comma 2 compete un trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo compreso tra un minimo di euro cinquantamila e un massimo di euro centoquarantamila, esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione. Per i componenti di cui al comma 3, il compenso annuo lordo è fino ad euro trentamila esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione. Con il decreto di nomina di cui al comma 1 per ciascun componente è, altresì, determinato il trattamento economico in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità. Tutti i componenti devono dichiarare di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. I componenti in posizione di fuori ruolo o comando previsti dai rispettivi ordinamenti mantengono il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di provenienza e agli stessi viene attribuito un differenziale fra il trattamento economico di cui al comma 4 e quello corrisposto dalle amministrazioni di provenienza.

5. Nell'ambito della dotazione complessiva di cui al comma 1, presso il NUVAP possono essere destinati fino ad un massimo di cinque dirigenti appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri. In tal caso essi mantengono il posto in ruolo e conservano il trattamento economico in godimento, ivi compreso il trattamento fisso, variabile e accessorio. L'incarico è conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo interpello.

6. Con provvedimenti del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri sono definiti l'organizzazione, le aree di attività e le fasce professionali.

7. Il Capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri alla quale saranno attribuite le funzioni in materia di politiche di coesione trasferite ai sensi del citato art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013 può stipulare con il Direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale appositi accordi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, per ogni opportuna forma di collaborazione tra l'Agenzia per la coesione territoriale ed il NUVAP, prevedendo altresì specifici raccordi con il NUVEC.

8. All'onere derivante dai compensi per i componenti del NUVAP si provvede con le risorse e secondo le modalità che saranno previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del menzionato decreto-legge n. 101 del 2013, saranno trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia, sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite, le unità di personale di ruolo e i rapporti di lavoro a tempo determinato per la loro residua durata, nonché le risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelle afferenti alla Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali.

Art. 3.

Attività del NUVAP

1. Il Capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri alla quale saranno attribuite le funzioni in materia di politiche di coesione trasferite ai sensi del citato art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013, si avvale del NUVAP per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) valutazione delle politiche, dei programmi e dei progetti di sviluppo socio-economico e territoriale ai sensi della normativa nazionale e dei regolamenti comunitari;

b) ideazione, impulso e attuazione di iniziative per migliorare le capacità di valutazione e di programmazione delle Amministrazioni pubbliche, nonché il coordinamento del Sistema nazionale di valutazione della politica regionale unitaria e le attività di raccordo della Rete dei nuclei di valutazione e verifica;

c) verifica e monitoraggio del rispetto del principio di addizionalità comunitaria;

d) elaborazione e diffusione di analisi, studi, metodi, strumenti, indicatori e basi informative per la valutazione di politiche, programmi e progetti;

e) analisi, istruttorie e supporto tecnico finalizzati all'implementazione di indicatori, dispositivi sperimentali e meccanismi premiali;

f) analisi, elaborazioni e contributi ai processi di programmazione delle politiche di coesione;

g) predisposizione di metodologie destinate ai soggetti titolari di funzioni di programmazione e valutazione degli investimenti pubblici, finalizzati ad analisi e previsioni della spesa;

h) analisi finalizzate all'emanazione di provvedimenti di miglioramento dell'azione amministrativa aventi ad oggetto dati sugli investimenti pubblici e integrazione con i dati statistici territoriali in materia di efficienza delle Amministrazioni, enti e soggetti operanti con finanziamento pubblico nella realizzazione degli investimenti;

i) supporto nei rapporti con gli organi delle istituzioni internazionali in tema di valutazione e analisi statistica delle politiche di sviluppo territoriali; supporto alla partecipazione ai comitati istituiti presso le organizzazioni internazionali;

j) diffusione del patrimonio di analisi, metodologie e documentazione derivante dalle attività istituzionali del Nucleo.

Art. 4.

Composizione del NUVEC

1. Il NUVEC è costituito da non più di trenta componenti e può essere articolato in aree di attività, individuate con provvedimento del Direttore generale. A ciascuna area può essere preposto un coordinatore. Con provvedimento del direttore generale sono altresì individuate le fasce retributive, in un massimo di quattro, per la determinazione dei compensi da attribuire. I componenti, che operano in piena autonomia di giudizio ed indipendenza di valutazione, sono nominati con provvedimento del direttore generale. Con il provvedimento di nomina, in relazione alle responsabilità attribuite e alle competenze possedute, è attribuito il compenso sulla base della fascia professionale individuata.

2. I componenti sono scelti attraverso selezione preceduta da avviso di manifestazione di interesse nel rispetto della parità di genere, fra i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, il personale degli enti pubblici economici ed esperti estranei alla pubblica amministrazione, anche appartenenti a Paesi dell'Unione europea. Per tutti i componenti è richiesta la specifica e comprovata specializzazione professionale acquisita nel campo delle verifiche sull' attuazione dei programmi e dei progetti d'investimento delle Amministrazioni, enti e soggetti operanti con finanziamento pubblico e delle funzioni di audit. L'incarico è esclusivo per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta. Al personale dipendente della pubblica amministrazione si applicano le vigenti disposizioni relative al fuori ruolo previste per le amministrazioni di provenienza, in quanto compatibili. Resta ferma l'applicazione dell'art. 5, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012 come modificato dal decreto-legge n. 90 del 2014 convertito dalla legge n. 114 del 2014 nonché l'art. 1, comma 66 della legge n. 190 del 2012 come modificato dalla medesima legge n. 114 del 2014.

3. Nell'ambito della dotazione complessiva del NUVEC possono essere attribuiti incarichi a titolo non esclusivo a dipendenti della pubblica amministrazione in numero non superiore a cinque, per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta debitamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Gli incarichi si intendono nell'ambito del contingente.

4. Ai componenti di cui al comma 2 compete un trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo compreso tra un minimo di euro cinquantamila e un massimo di euro centoquarantamila, esclusi gli oneri a carico dell'Amministrazione. Per i componenti di cui al comma 3 il trattamento economico annuo lordo è fino ad euro trentamila. Con medesimo provvedimento di nomina di cui al comma 1, per ciascun componente è determinato il trattamento economico in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità. Tutti i componenti devono dichiarare di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. I componenti in posizione di comando o fuori ruolo previsti dai rispettivi ordinamenti mantengono il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di provenienza e agli stessi viene attribuito un differenziale fra il trattamento economico di cui al presente comma e quello corrisposto dalle amministrazioni di provenienza.

5. Per lo svolgimento di verifiche concernenti l'attuazione dei programmi di investimento delle amministrazioni e degli enti pubblici, anche territoriali, nonché degli enti cui lo Stato o altri enti pubblici contribuiscono in via ordinaria, i componenti del NUVEC sono autorizzati ad accedere negli uffici e nei luoghi di esecuzione delle opere, ai fini della constatazione dello stato di realizzazione delle opere stesse e di ogni altra utile rilevazione. Nell'esercizio dell'attività di verifica il NUVEC si può avvalere della collaborazione della Guardia di finanza.

6. Le funzioni di supporto amministrativo e di segreteria del NUVEC sono assicurate dall'Agenzia.

7. Il direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale può stipulare con il Capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri individuata ai sensi dell'art. 10, comma. 5, del decreto-legge n. 101 del 2013, appositi accordi, ai sensi della citata legge n. 241 del 1990, per ogni opportuna forma di collaborazione tra la Presidenza del Consiglio ed il NUVEC, prevedendo altresì specifici raccordi con il NUVAP.

8. All'onere derivante dai compensi per i componenti del NUVEC si provvede con le risorse e secondo le modalità che saranno previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del menzionato decreto-legge n. 101 del 2013, saranno trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia, sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite, le unità di personale di ruolo e i rapporti di lavoro a tempo determinato per la loro residua durata, nonché le risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelle afferenti alla Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali.

Art. 5.

Attività del NUVEC

1. Il Direttore generale dell'Agenzia si avvale del NUVEC per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) verifiche sull'attuazione dei programmi e dei progetti d'investimento delle Amministrazioni, enti e soggetti operanti con finanziamento pubblico con emissione di rapporti, referti ed eventuali proposte di revoca del finanziamento;

b) esercizio delle funzioni di audit ai sensi dei regolamenti comunitari e delle norme nazionali in materia di risorse aggiuntive, anche al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa;

c) direzione, coordinamento e gestione dei Conti pubblici territoriali (CPT) e delle attività della Rete dei nuclei regionali CPT; produzione dei conti consolidati regionali;

d) verifica di efficienza, efficacia e degli effetti socio-economici dei programmi di investimento finanziati con risorse pubbliche e conseguenti proposte di provvedimenti e supporto alla progettazione;

e) costruzione di strumenti per l'integrazione delle banche dati in materia di investimenti pubblici;

f) proposta delle iniziative da adottare per la rimozione degli ostacoli all'attuazione ed all'accelerazione della spesa;

g) predisposizione di metodologie e strumenti operativi destinati ai soggetti titolari di funzioni di attuazione degli investimenti pubblici, finalizzati ad analisi e previsioni della spesa;

h) analisi finalizzate al miglioramento dell'azione amministrativa da parte delle Amministrazioni, enti e soggetti operanti con finanziamento pubblico nella realizzazione degli investimenti;

i) monitoraggio sulle iniziative di accelerazione degli investimenti pubblici;

j) proposta di indirizzi e linee guida per le attività della Rete dei nuclei di valutazione e verifica nelle materie di competenza del NUVEC.

Art. 6.

Relazione

1. Il NUVAP e il NUVEC, sulla base rispettivamente dell'attività svolta, collaborano alla predisposizione della relazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata da presentare annualmente al Parlamento, relativa all'attività della pubblica amministrazione in materia di investimenti pubblici per lo sviluppo economico territoriale.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Il NUVEC, nelle more dell'adozione del provvedimento di organizzazione di cui all'art. 4, comma 1, mantiene la struttura organizzativa dell'attuale Unità di verifica degli investimenti pubblici, al fine di garantire la continuità nello svolgimento della funzione di Autorità di Audit dei programmi comunitari ai sensi dell'art. 62 del regolamento n. 1083 del 2006.

2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 19 novembre 2014

p. il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg. ne - Prev. n. 3140

14A09958

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre 2014.

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2014.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto, in particolare, l'art. 3 del Testo unico sull'immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico sull'immigrazione;

Considerato che il Documento programmatico triennale non è stato emanato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale n. 297 del 19 dicembre 2014, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2013, che prevede una quota d'ingresso di 17.850 lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 83 del 9 aprile 2014, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2014, che prevede una quota di 15.000 unità per l'ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro stagionale;

Considerato che il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 marzo 2014, all'art. 2, prevede una quota di ingresso di 2.000 cittadini dei Paesi non comunitari partecipanti all'Esposizione Universale di Milano 2015, a titolo di anticipazione della quota di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale da autorizzare per l'anno 2014;

Ravvisata la necessità di prevedere per il corrente anno 2014 una quota di ingresso di lavoratori non comunitari non stagionali residenti all'estero, che hanno partecipato a corsi di formazione professionale e di istruzione nei Paesi di origine, ai sensi dell'art. 23 del citato Testo unico sull'immigrazione, al fine di assicurare continuità ai rapporti di cooperazione con i Paesi terzi;

Tenuto conto inoltre delle esigenze di specifici settori produttivi nazionali che richiedono lavoratori autonomi per particolari settori imprenditoriali e professionali;

Visto l'art. 21 del citato Testo unico sull'immigrazione, circa la previsione di quote riservate all'ingresso di lavoratori di origine italiana;

Considerata infine l'esigenza di consentire la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo;

Rilevato che ai fini anzidetti può provvedersi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, in via di programmazione transitoria, nel limite della quota complessivamente utilizzabile per l'anno 2014, risultante dalla corrispondente quota di ingresso di 17.850 unità per motivi di lavoro non stagionale autorizzata con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2014, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dottor Graziano Delrio, è stata conferita la delega per talune funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nell'anno 2014, i cittadini stranieri non comunitari entro una quota complessiva di 17.850 unità, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, compresa la quota di 2.000 unità già prevista, a titolo di anticipazione, per l'ingresso di cittadini dei Paesi non comunitari partecipanti all'Esposizione Universale di Milano 2015, dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2014, citato in premessa, che si conferma con il presente decreto.

Art. 2.

1. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, sono ammessi in Italia 1.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Art. 3.

Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, è consentito l'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo di 2.400 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori di società che svolgono attività di interesse per l'economia italiana che effettuano un investimento significativo in Italia, che sostiene o accresce i livelli di reddito; liberi professionisti esercenti professioni vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione; titolari di cariche di amministrazione o di controllo di società, di società non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in materia di visti d'ingresso; artisti di chiara fama internazionale, o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati; cittadini stranieri per la costituzione di imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.

Art. 4.

Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, entro una quota di 100 unità, lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.

Art. 5.

1. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:

a) 4.050 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;

b) 6.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;

c) 1.000 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

2. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, è inoltre autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:

a) 1.050 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;

b) 250 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

Art. 6.

I termini per la presentazione delle domande ai sensi del presente decreto decorrono dalle ore 9,00 del giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le domande possono essere presentate fino al termine di otto mesi dall'anzidetta data di pubblicazione.

Art. 7.

1. Le quote per lavoro subordinato previste dal presente decreto, saranno ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alle Direzioni territoriali del lavoro, alle Regioni e alle Province autonome.

2. Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate tra quelle indicate nel presente decreto, tali quote, ferma restando la quota massima prevista dall'art. 1, possono essere diversamente ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro.

3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 34, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 con riferimento alla redistribuzione della quota di lavoratori non comunitari formati all'estero prevista al precedente art. 2.

Roma, 11 dicembre 2014

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri Reg. ne - Prev. n. 3257

14A09970

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 dicembre 2014.

Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 3, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che demanda al Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro l'adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni, in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha istituito l'imposta sulle successioni e donazioni;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visti gli articoli 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione e l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2001, n. 107;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-*ter* e 23-*quinquies*, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014 recante «Individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti», in attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67;

Visto il decreto dell'11 dicembre 2014 del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata allo 0,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2015;

Decreta:

Art. 1.

1. Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere *a)* e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 200 volte l'annualità.

2. Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1, lettere *a)* e *b)* del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 200 volte l'annualità.

3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, è variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata allo 0,5 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2015.

Roma, 22 dicembre 2014

Il direttore generale delle finanze: LAPECORELLA

Il ragioniere generale dello Stato: FRANCO

ALLEGATO

Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse dello 0,5 per cento.

Età del beneficiario (anni compiuti)	Coefficiente
da 0 a 20	190,00
da 21 a 30	180,00
da 31 a 40	170,00
da 41 a 45	160,00
da 46 a 50	150,00
da 51 a 53	140,00
da 54 a 56	130,00
da 57 a 60	120,00
da 61 a 63	110,00
da 64 a 66	100,00
da 67 a 69	90,00
da 70 a 72	80,00
da 73 a 75	70,00
da 76 a 78	60.00
da 79 a 82	50,00
da 83 a 86	40,00
da 87 a 92	30,00
da 93 a 99	20,00

14A09975

DECRETO 23 dicembre 2014.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 179 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 97587 del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e del bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;

Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto rientra nel limite che verrà stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015, a norma dell'art. 21, comma 16, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 2 gennaio 2015 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 179 giorni con scadenza 30 giugno 2015, fino al limite massimo in valore nominale di 7.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 29 dicembre 2014. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2015.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto.

Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 30 dicembre 2014.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2014

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A10022

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 novembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «OPE società cooperativa», in Serrenti e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia dì vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 13 ottobre 2014, e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 30 ottobre 2014, con la quale la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ha chiesto che la società «Ope Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 9 gennaio 2014 e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida concluso in data 19 settembre 2014, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 21 novembre é stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento dì liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che con nota del 21 novembre 2014 il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente che non vi sono controdeduzioni da produrre e pertanto nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ope Società cooperativa», con sede in Serrenti (VS) (codice fiscale 02038830929) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Roberto Landi, nato a Cagliari il 26 giugno 1947, ivi domiciliato in via Alghero, n. 51.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale. ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 novembre 2014

D'ordine del Ministro il capo di Gabinetto COZZOLI

14A09828

DECRETO 27 novembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «M.C.D. società cooperativa in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 9 gennaio 2014, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «M.C.D. società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 13 febbraio 2014 è stato comunicato, ai sensi degli art. 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «M.C.D. società cooperativa in liquidazione», con sede in Milano (codice fiscale 06863620966) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Francesco Terranova nato a Taurianova (RC) il 22 luglio 1972 e domiciliato in Milano, viale Premuda, n. 14.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 novembre 2014

Il ministro: GUIDI

14A09825

DECRETO 27 novembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa autoservizi alto casertano - Società cooperativa», in Roccamonfina e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale del 7 dicembre 2012 e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 4 giugno 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa Autoservizi Alto Casertano - Società cooperativa»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di Vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 11 ottobre 2013 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942. n. 267:

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Autoservizi Alto Casertano - Società cooperativa», con sede in Roccamonfina (CE) (codice fiscale 03280010616 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Lorenzo Mazzeo, nato a Pescopagano (PZ) il 4 ottobre 1946 e domiciliato in Napoli, via Niccolò Tommaseo, n. 2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 novembre 2014

Il ministro: GUIDI

14A09826

DECRETO 27 novembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa sociale Freikofel - O.N.L.U.S. in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 25 settembre 2014 n. 860/2014 del Tribunale di Milano con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Società cooperativa sociale Freikofel - O.N.L.U.S. in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa sociale Freikofel - O.N.L.U.S. in liquidazione», con sede in Milano (codice fiscale 11629700151) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Francesco Terranova, nato a Taurianova (RC) il 22 luglio 1972 e domiciliato in Milano, viale Premuda, n. 14.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 novembre 2014

Il ministro: GUIDI

14A09827

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

REGOLAMENTO 9 dicembre 2014.

Regolamento di vigilanza e accertamenti ispettivi nel settore dei contratti pubblici.

L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito Codice) e s.m.i. e, in particolare, gli articoli 2, 6 e 8, comma 3, del medesimo decreto;

Vista la delibera n. 143/2014 del 30 settembre 2014;

Visto l'atto di organizzazione delle aree e degli uffici dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito Autorità), adottato il 29 ottobre 2014 in attuazione della delibera n. 143/2014;

Vista la decisione del Consiglio del 9 dicembre 2014,

EMANA

il seguente Regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 8, comma 3, del codice e si applica ai procedimenti dell'Autorità avviati nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'art. 6 del codice e delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 2.

Direttiva annuale

1. L'attività di vigilanza avviata dalle Unità Organizzative competenti si conforma agli indirizzi, alle prescrizioni ed agli obiettivi indicati dal Consiglio dell'Autorità.

2. A tal fine, entro il 31 gennaio di ogni anno il Consiglio approva una direttiva programmatica su proposta dell'Ufficio piani di vigilanza e vigilanze speciali, elaborata sulla base dell'indirizzo espresso dal Presidente e dal Consiglio dell'Autorità, nella quale può essere indicato anche un ordine di priorità nella trattazione degli esposti ricevuti.

3. Il Consiglio, su proposta dell'Ufficio piani di vigilanza e vigilanze speciali, può integrare la direttiva di cui al comma 2, quando ritenga necessario indicare ulteriori obiettivi o interventi di vigilanza.

Art. 3.

Esposto per l'attivazione dei poteri di vigilanza

1. Le indagini dell'Autorità sono attivate su iniziativa d'ufficio o su istanza motivata di chiunque ne abbia interesse, ivi incluse associazioni od organizzazioni rappresentative di interessi collettivi o diffusi.

2. L'esposto di cui al comma 1 può essere presentato mediante la compilazione dell'apposito modulo disponibile sul sito web dell'Autorità. Il modulo deve essere compilato in ogni suo campo obbligatorio, corredato della prescritta documentazione, firmato e accompagnato da copia di un documento di identità o di altro documento valido del segnalante.

3. Gli esposti anonimi sono archiviati dal dirigente dell'Unità Organizzativa competente per materia. Nei casi di denunce riguardanti fatti di particolare gravità, circostanziate e adeguatamente motivate, il dirigente può, comunque, trasmettere l'esposto privo di sottoscrizione all'Ufficio Ispettivo o all'Ufficio piani di vigilanza e vigilanze speciali per lo svolgimento delle attività di competenza.

Art. 4.

Vigilanza collaborativa

1. Le stazioni appaltanti possono chiedere all'Autorità di svolgere un'attività di vigilanza, anche preventiva, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell'esecuzione dell'appalto.

2. L'attività di vigilanza di cui al comma 1 può essere richiesta nei casi di:

a) programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico ovvero a seguito di calamità naturali;

b) programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari;

c) contratti di lavori, servizi e forniture di notevole rilevanza economica e/o che abbiano impatto sull'intero territorio nazionale, nonché interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche;

d) procedure di approvvigionamento di beni e servizi svolte da centrali di committenza o da altri soggetti aggregatori.

3. L'attività di cui al comma 1 può essere richiesta dalle stazioni appaltanti anche nei casi in cui l'autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui all'art. 32, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e, comunque, sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali.

4. Le richieste di vigilanza collaborativa sono sottoposte al Consiglio per l'approvazione. Le modalità di svolgimento possono essere definite in un Protocollo di azione predisposto dall'Ufficio su indicazione del Presidente che lo sottopone al Consiglio per l'approvazione.

Art. 5.

Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento è il dirigente dell'Unità Organizzativa competente per materia. Il dirigente individua il funzionario competente per lo svolgimento dell'istruttoria.

2. Il dirigente, esaminati gli esposti, attribuisce agli stessi un ordine di priorità tenendo conto dell'urgenza e della rilevanza delle questioni prospettate. A parità di urgenza e/o rilevanza della segnalazione sarà data precedenza di trattazione agli esposti presentati con l'apposito modulo.

3. Ogni 30 giorni, il dirigente competente invia al Consiglio l'elenco dei procedimenti avviati dall'Ufficio, con l'indicazione del funzionario responsabile dell'istruttoria.

Art. 6.

Archiviazione dell'esposto

1. Il dirigente provvede all'archiviazione nei seguenti casi:

a) esposto privo di elementi di fatto o di diritto adeguatamente circostanziati e motivati;

b) esposto presentato secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 2 del presente regolamento privo delle informazioni obbligatorie richieste;

c) manifesta incompetenza dell'Autorità;

d) manifesta infondatezza dell'istanza;

e) quando a seguito dell'istruttoria emergono elementi di fatto o di diritto che escludono l'intervento dell'Autorità.

2. L'archiviazione è comunicata, anche a mezzo di posta elettronica non certificata, solo nel caso di espressa richiesta scritta dell'esponente ed è disposta di regola mediante l'utilizzo di modelli approvati dal Consiglio dell'Autorità, tenuto conto delle tipologie di segnalazione ricevute.

3. L'esposto si intende archiviato comunque se l'Autorità non procede alla comunicazione di avvio del procedimento nei termini di cui all'art. 9, comma 1 del presente regolamento.

4. È fatta salva l'attività di vigilanza, anche con riferimento ad esposti già oggetto di archiviazione di cui ai commi precedenti, in caso di sopravvenuti elementi di fatto o di diritto ovvero di diversa ed ulteriore valutazione dell'Autorità.

5. Il dirigente competente informa il Consiglio, con cadenza mensile, delle segnalazioni archiviate ai sensi del presente articolo.

Art. 7.

Intervento senza il previo espletamento di un'istruttoria

1. Il dirigente valuta l'esposto e, senza il previo espletamento di un'istruttoria, invia una comunicazione motivata alla stazione appaltante con l'invito al rispetto delle disposizioni violate, quando:

a) in base a quanto riscontrato dalla documentazione inviata all'Autorità dal segnalante, o altrimenti acquisita, non sussistono dubbi interpretativi;

b) è possibile applicare al caso di specie, anche in via analogica, una precedente pronuncia dell'Autorità.

2. Il dirigente competente, con cadenza mensile, informa preventivamente il Consiglio delle segnalazioni che intende definire ai sensi del presente articolo.

Art. 8.

Trasmissione della segnalazione ad altro Ufficio dell'Autorità

1. Il dirigente provvede tempestivamente alla trasmissione della segnalazione al competente Ufficio dell'Autorità nei seguenti casi:

a) quando sussistono i presupposti per l'esercizio della funzione di componimento delle controversie ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. *n)* del codice o quando la questione può essere risolta mediante l'adozione di un parere giuridico;

b) quando ha carattere di generalità tale da giustificare l'emanazione di un atto a portata generale, ferma restando la possibilità di trattazione della segnalazione per i profili di competenza dell'Area vigilanza;

c) quando sono segnalate questioni che rientrano nell'ambito di applicazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei decreti attuativi.

2. Il dirigente comunica tempestivamente all'esponente la trasmissione della segnalazione ad altro Ufficio e ne informa il Consiglio.

Art. 9.

Termini del procedimento

1. Il termine per l'avvio del procedimento è di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'esposto.

2. Il termine per la conclusione dell'istruttoria da parte dell'ufficio competente è di 180 giorni decorrenti dalla data di invio della comunicazione di avvio del procedimento, fatta salva la possibilità da parte del responsabile del procedimento di comunicare alle parti interessate una proroga non superiore a 90 giorni.

3. In considerazione della complessità delle attività istruttorie necessarie per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, i termini del procedimento possono essere sospesi quando si renda necessario:

a) effettuare ulteriori approfondimenti mediante richieste documentali integrative alle parti o ad altre amministrazioni o Autorità nazionali ed estere;

b) procedere ad accertamenti ispettivi;

c) acquisire pareri da altri Uffici dell'Autorità ovvero da altre amministrazioni o Autorità nazionali ed estere.

4. Nei casi indicati al comma precedente, i termini riprendono a decorrere rispettivamente dalla data di ricevimento o di acquisizione da parte dell'ufficio delle integrazioni documentali, dalla data di consegna del rapporto predisposto dall'Ufficio Ispettivo, dalla data di ricevimento del parere richiesto.

5. Il responsabile del procedimento comunica alle parti interessate la sospensione dei termini procedimentali.

6. Il dirigente competente informa il Consiglio delle proroghe e delle sospensioni disposte in conformità ai commi precedenti.

Art. 10.

Avvio del procedimento

1. La comunicazione di avvio del procedimento da parte del Responsabile del procedimento deve indicare l'oggetto del procedimento, le informazioni e/o documenti ritenuti rilevanti, nonché, ove possibile, l'eventuale contestazione delle presunte violazioni, il termine di conclusione del procedimento, l'Unità Organizzativa competente con indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata alla stazione appaltante, alle imprese e agli enti coinvolti, nonché ai soggetti che, avendo un interesse diretto, immediato ed attuale, hanno presentato denunce o istanze utili.

3. Nel caso in cui per il rilevante numero dei destinatari la comunicazione personale non risulti possibile o risulti particolarmente gravosa, la stessa è effettuata secondo modalità di volta in volta stabilite dall'Autorità.

Art. 11.

Partecipazione all'istruttoria

1. Possono partecipare all'istruttoria:

a) i soggetti ai quali è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 10, comma 1;

b) altri soggetti portatori di interessi diretti, concreti ed attuali correlati all'oggetto del procedimento che facciano motivata richiesta entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento o dalla conoscenza dello stesso;

c) altri soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, purché ne facciano motivata richiesta all'Ufficio procedente prima della decisione finale.

2. I soggetti che partecipano all'istruttoria hanno facoltà di:

a) accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle modalità e nei termini previsti dal Regolamento sull'accesso agli atti dell'Autorità;

b) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, che saranno valutati dall'Ufficio procedente ove pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 12.

Richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti

1. Il Responsabile del procedimento formula le richieste di informazioni e di esibizione di documenti, di cui all'art. 6 comma 9, lett. *a)* del codice, per iscritto e secondo le modalità di cui all'art. 17.

2. Le richieste di cui al comma 1, devono indicare:

a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;

b) il termine entro il quale dovrà pervenire la risposta o essere esibito il documento, che deve essere congruo in relazione all'urgenza del caso ed alla quantità e qualità delle informazioni richieste, e comunque non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30;

c) le modalità attraverso le quali dovranno essere fornite le informazioni e il referente cui potranno essere esibiti i documenti o comunicate le informazioni richieste;

d) le sanzioni applicabili in caso di rifiuto, omissione o ritardo senza giustificato motivo, di fornire le informazioni od esibire i documenti richiesti, nonché quelle previste nel caso siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri.

3. I documenti di cui è richiesta l'esibizione dovranno essere forniti in originale o copia conforme. Il Responsabile del procedimento può, altresì, richiedere la presentazione della documentazione su supporto informatico.

4. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti possono essere formulate anche oralmente nel corso di audizioni od ispezioni, rendendo note all'interessato e verbalizzando le medesime indicazioni previste dal comma 2.

Art. 13.

Audizioni

1. I soggetti ai quali è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 10, possono essere sentiti in audizione dinanzi all'Ufficio competente. Nel corso delle audizioni, i soggetti interessati possono comparire in persona del proprio rappresentante legale oppure

di procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza. Essi possono, altresì, farsi assistere da consulenti di propria fiducia.

2. Successivamente al ricevimento della comunicazione delle risultanze istruttorie di cui all'art. 15, le stazioni appaltanti, le imprese e gli enti interessati possono presentare istanza di audizione finale di fronte all'Ufficio. Ove intendano essere sentiti dinanzi al Consiglio, essi devono far pervenire apposita richiesta entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni e memorie di cui all'art. 15, comma 2, specificando l'oggetto dell'esposizione orale e le ragioni per le quali la stessa si ritiene necessaria. Il Presidente, valutata positivamente la richiesta, fissa la data della audizione e, per il tramite della Segreteria del Consiglio, dispone la comunicazione agli interessati.

3. Delle audizioni è redatto processo verbale contenente le principali dichiarazioni rilasciate dalle parti.

Art. 14.

Ispezioni

1. Le ispezioni sono disposte sulla base di un piano ispettivo approvato dal Consiglio dell'Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno, su proposta dell'Ufficio piani di vigilanza e vigilanze speciali.

2. Le ispezioni possono essere richieste anche nell'ambito dei procedimenti istruttori avviati dagli uffici competenti.

3. L'attività ispettiva si svolge di regola con la collaborazione della Guardia di Finanza, ai sensi dell'art. 6, comma 9, lett. *b)* e *d)*, del codice.

4. Le ispezioni possono essere eseguite presso i luoghi di cui al successivo comma 7, purché sia ipotizzabile il rinvenimento di documentazione utile ai fini dell'istruttoria.

5. Il dirigente dell'Ufficio Ispettivo conferisce l'incarico all'ispettore con proprio atto, indicando un termine per la conclusione delle attività.

6. Nell'espletamento del mandato ispettivo, gli ispettori esercitano i loro poteri su presentazione di un atto scritto che precisi l'oggetto e le sanzioni per il rifiuto, l'omissione o il ritardo, senza giustificato motivo, di fornire informazioni ed esibire documenti richiesti nel corso dell'ispezione, nonché nel caso in cui siano fornite informazioni ed esibiti documenti non veritieri.

7. In ogni caso, non costituisce giustificato motivo di rifiuto o di omissione, l'opposizione:

a) di vincoli di riservatezza previsti da atti regolamentari, circolari o disposizioni di servizio interni della stazione appaltante;

b) di vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali;

c) di esigenze di autotutela relative al rischio di sanzioni fiscali o amministrative;

d) di esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale, salvo i casi in cui l'Autorità riconosca particolari esigenze segnalate al riguardo.

8. L'Ispettore può:

a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei cui confronti si svolge l'ispezione, con esclusione dei luoghi di residenza o domicilio estranei all'attività oggetto dell'indagine;

b) controllare e prendere copia dei documenti;

c) richiedere informazioni e spiegazioni orali.

9. Nel corso delle ispezioni, i soggetti interessati possono farsi assistere da consulenti di propria fiducia previa loro identificazione.

10. Di tutta l'attività svolta nel corso dell'ispezione, con particolare riferimento alle dichiarazioni e ai documenti acquisiti, è redatto processo verbale.

11. Entro il termine di 30 giorni dalla conclusione dell'attività ispettiva o dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta nel corso delle visite, l'ispettore redige una relazione finale contenente le risultanze degli accertamenti ispettivi e l'eventuale proposta di archiviazione del procedimento e/o di adozione di provvedimenti da parte del Consiglio.

12. Nei casi di cui al comma 2, la relazione ispettiva è trasmessa, unitamente alla documentazione acquisita, agli Uffici competenti per la prosecuzione delle attività.

Art. 15.

Chiusura dell'istruttoria

1. Entro il termine di cui all'art. 9, comma 2, il dirigente trasmette al Consiglio le risultanze istruttorie. Il Consiglio, valutata la proposta dell'ufficio dispone l'invio della comunicazione delle risultanze istruttorie ai soggetti indicati dall'art. 10, comma 2.

2. Il Responsabile del procedimento assegna un termine, non inferiore a 10 giorni, entro cui le parti possono presentare memorie e/o ulteriore documentazione probatoria. La stazione appaltante può formulare le proprie controdeduzioni ovvero manifestare la volontà di conformarsi alle indicazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1.

3. Nei procedimenti di cui all'art. 10, comma 3, la comunicazione delle risultanze istruttorie può essere effettuata mediante forme di pubblicità di volta in volta stabilite.

Art. 16.

Deliberazione dell'Autorità

1. Il dirigente, valutate le controdeduzioni e la documentazione di cui all'art. 15, comma 2, propone al Consiglio:

a) l'adozione di una deliberazione nella quale sono specificate le violazioni rilevate e sono eventualmente formulate alla stazione appaltante le indicazioni per adeguare i propri comportamenti;

b) di prendere atto della volontà manifestata dalla stazione appaltante di conformarsi alle indicazioni contenute nella comunicazione di cui all'art. 15, comma 1.

2. La deliberazione di cui al precedente comma 1, lett. *a)* una volta approvata dal Consiglio è comunicata dal dirigente responsabile ai soggetti interessati, i quali sono tenuti ad informare l'Autorità degli eventuali provvedimenti conseguenti che intendono adottare. In caso di mancato riscontro entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della deliberazione, il dirigente informa il competente ufficio dell'Autorità per l'avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 6, comma 11 del codice.

3. La deliberazione di cui alla lett. *a)* è pubblicata sul sito internet della Autorità. Il Consiglio può disporre che la deliberazione sia pubblicata anche sul sito web della stazione appaltante.

4. Nei casi di cui alla lett. *b)*, il dirigente comunica alle parti interessate la decisione del Consiglio, con riserva di riscontrare l'effettivo adempimento degli impegni assunti.

5. Il dirigente con cadenza mensile informa il Consiglio dei provvedimenti adottati dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti interessati a seguito del ricevimento delle comunicazioni di cui ai commi 2 e 4.

6. La deliberazione di cui al precedente comma 1, lett. *a)*, previa decisione del Consiglio, può essere modificata nelle considerazioni e nelle conclusioni qualora emergano elementi di fatto non rilevati o non conosciuti nel corso dell'istruttoria.

Art. 17.

Comunicazioni

1. Le comunicazioni previste dal presente Regolamento possono essere effettuate tramite:

a) posta elettronica certificata e/o firma digitale;

b) lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

c) consegna a mano contro ricevuta;

d) tramite posta elettronica, nei casi espressamente previsti.

2. In caso di trasmissione tramite posta elettronica certificata, i documenti si considerano pervenuti al destinatario il giorno stesso in cui sono stati inviati, salvo prova contraria.

3. Se le comunicazioni non possono avere luogo con le modalità di cui al comma 2, le stesse sono effettuate mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell'Autorità.

Art. 18.

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento si applica anche alle segnalazioni già pervenute all'Autorità, per le quali non sia stato ancora avviato il procedimento istruttorio alla data di entrata in vigore.

2. In sede di prima applicazione il termine di cui all'art. 2, comma 2 e quello di cui all'art. 14, comma 1 sono differiti al 30 aprile.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento sostituisce il Regolamento in materia di attività di vigilanza e accertamenti ispettivi di competenza dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale – n. 189 del 16 agosto 2011 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 9 dicembre 2014

Il Presidente: CANTONE

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 16 dicembre 2014.

Il segretario: *Esposito*

14A09892

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pramipexolo Lageman».

Estratto di determina V&A n. 2512/2014 del 2 dicembre 2014

E' autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del seguente medicinale, fino ad ora registrato a nome della società FERRER INTERNACIONAL S.A., GRAN VIA CARLOS III, 94, BARCELLONA, SPAGNA (ES)

Specialità Medicinale PRAMIPEXOLO LAGEMAN

Confezione AIC n. 043042011 - "0,26 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 10 COMPRESSE IN BLISTER OPA-AL-PVC/AL

043042023 - "0,26 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 30 COMPRESSE IN BLISTER OPA-AL-PVC/AL

043042035 - "0,26 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 100 COMPRESSE IN BLISTER OPA-AL-PVC/AL

043042047 - "0,52 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 10 COMPRESSE IN BLISTER OPA-AL-PVC/AL

043042050 - "0,52 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 30 COMPRESSE IN BLISTER OPA-AL-PVC/AL

043042062 - "0,52 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 100 COMPRESSE IN BLISTER OPA-AL-PVC/AL

043042074 - "1,05 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 10 COMPRESSE IN BLISTER OPA-AL-PVC/AL

043042086 - "1,05 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 30 COMPRESSE IN BLISTER OPA-AL-PVC/AL

043042098 - "1,05 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 100 COMPRESSE IN BLISTER OPA-AL-PVC/AL

043042100 - "1,57 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 10 COMPRESSE IN BLISTER OPA-AL-PVC/AL

043042112 - "1,57 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 30 COMPRESSE IN BLISTER OPA-AL-PVC/AL

043042124 - "1,57 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 100 COMPRESSE IN BLISTER OPA-AL-PVC/AL

043042136 - "2,1 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 10 COMPRESSE IN BLISTER OPA-AL-PVC/AL

043042148 - "2,1 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 30 COMPRESSE IN BLISTER OPA-AL-PVC/AL

043042151 - "2,1 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 100 COMPRESSE IN BLISTER OPA-AL-PVC/AL

043042163 - "2,62 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 10 COMPRESSE IN BLISTER OPA-AL-PVC/AL

043042175 - "2,62 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 30 COMPRESSE IN BLISTER OPA-AL-PVC/AL

043042187 - "2,62 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 100 COMPRESSE IN BLISTER OPA-AL-PVC/AL

043042199 - "3,15 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 10 COMPRESSE IN BLISTER OPA-AL-PVC/AL

043042201 - "3,15 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 30 COMPRESSE IN BLISTER OPA-AL-PVC/AL

043042213 - "3,15 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 100 COMPRESSE IN BLISTER OPA-AL-PVC/AL

alla società: SANDOZ A/S, EDVARD THOMSENS VEJ 14, 2300 - COPENAGHEN-DANIMARCA (DK)

Stampati

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all' Etichettatura.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima Determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09867

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sevelamer Crinos».

Estratto determina n. 1448/2014 del 9 dicembre 2014

Medicinale: SEVELAMER CRINOS.

Titolare A.I.C.: CRINOS S.p.A., Via Pavia, 6 - 20136 Milano.

Confezione:

«800 mg compresse rivestite con film» 1X50 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 042372019 (in base 10) 18F2XM (in base 32).

Confezione:

«800 mg compresse rivestite con film» 2X50 compresse in flaconi HDPE;

A.I.C. n. 042372021 (in base 10) 18F2XP (in base 32).

Confezione:

«800 mg compresse rivestite con film» 3X50 compresse in flaconi HDPE;

A.I.C. n. 042372033 (in base 10) 18F2Y1 (in base 32).

Confezione:

«800 mg compresse rivestite con film» 1X180 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 042372045 (in base 10) 18F2YF (in base 32).

Confezione:

«800 mg compresse rivestite con film» 2X180 compresse in flaconi HDPE;

A.I.C. n. 042372058 (in base 10) 18F2YU (in base 32).

Confezione:

«800 mg compresse rivestite con film» 3X180 compresse in flaconi HDPE;

A.I.C. n. 042372060 (in base 10) 18F2YW (in base 32).

Confezione:

«800 mg compresse rivestite con film» 1X200 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 042372072 (in base 10) 18F2Z8 (in base 32).

Confezione:

«800 mg compresse rivestite con film» 2X200 compresse in flaconi HDPE;

A.I.C. n. 042372084 (in base 10) 18F2ZN (in base 32).

Confezione:

«800 mg compresse rivestite con film» 3X200 compresse in flaconi HDPE;

A.I.C. n. 042372096 (in base 10) 18F300 (in base 32).

Confezione:

«800 mg compresse rivestite con film» 1X210 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 042372108 (in base 10) 18F30D (in base 32).

Confezione:

«800 mg compresse rivestite con film» 2X210 compresse in flaconi HDPE;

A.I.C. n. 042372110 (in base 10) 18F30G (in base 32).

Confezione:

«800 mg compresse rivestite con film» 3X210 compresse in flaconi HDPE

A.I.C. n. 042372122 (in base 10) 18F30U (in base 32).

Confezione:

«800 mg compresse rivestite con film» 1X30 compresse in flacone HDPE

A.I.C. n. 042372134 (in base 10) 18F316 (in base 32).

Forma farmaceutica: Compressa rivestita con film.

Composizione:

Ogni compressa contiene:

Principio attivo:

800 mg di sevelamer carbonato.

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

Lattosio monoidrato

Silice colloidale anidra

Zinco stearato

Film di rivestimento:

Macrogol copolimero poli (vinil alcool)

Talco

Rilascio dei lotti:

Synthon Hispania SL, Castelló 1, Polígono Las Salinas, 08830 Sant Boi de Llobregat - Spagna;

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 - 18 61118 Bad Vilbel - Germania;

STADA Arzneimittel GmbH, Muthgasse 36/2, 1190 Wien - Austria;

Centrafarm Services BV, Nieuwe Donk 9 4879 AC Etten-Leur - Paesi Bassi.

Controllo dei lotti:

Synthon Hispania SL, Castelló 1, Polígono Las Salinas, 08830 Sant Boi de Llobregat - Spagna;

Quinta-Analytica s.r.o., Pražská 1486/18c, 10200 Prague 10 - Repubblica Ceca;

Labor L+S AG, Mangelsfeld 4, 97708 Bad Bocklet-Grossenbrach - Germania;

ITEST plus s.r.o., Bile Vchýnice 10, 533 16 Vápno u Přelouče - Repubblica Ceca;

Pharmaceutical Works POLPHARMA S.A., 19, Pelplińskia Str., 83-200 Starogards Gdański - Polonia;

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 - 18 61118 Bad Vilbel - Germania.

Produzione, confezionamento primario e secondario:

Pharmaceutical Works POLPHARMA S.A., 19, Pelplińskia Str., 83-200 Starogards Gdański - Polonia.

Confezionamento primario e secondario:

Rottendorf Pharma GmbH, Ostenfelder Straße 51-61, D-59320 Ennigerloh - Germania

Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) B.V. Heerenveen, Neptunus 12, 8448 CN Heerenveen - Paesi Bassi;

Synthon Hispania S.L., Castelló 1, Polígono Las Salinas, 08830 Sant Boi de Llobregat - Spagna;

GE Pharmaceuticals, Industrial Zone «Chekanitza - South» area, Botevgrad 2140 - Bulgaria;

Hemofarm A.D., Beogradski Put bb, 26300 Vršac - Serbia;

Tjoapack, Etten-Leur, Nieuwe Donk 9, 4879 AC, Etten-Leur - Paesi Bassi;

Tjoapack B.V., Columbusstraat 4, 7825 VR, Emmen - Paesi Bassi;

Lamp San Prospero S.P.A., Via Della Pace, 25/A - 41030 San Prospero (MO) - Italia.

Confezionamento secondario:

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 - 18 61118 Bad Vilbel - Germania;

STADA Arzneimittel GmbH, Muthgasse 36/2, 1190 Wien - Austria;

S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, Via F. Barbarossa 7, Cavenago D'Adda (LO) - Italia;

De Salute Srl, Via Biasini 26, 26015 Soresina (CR) - Italia.

Produzione principio attivo:

Formosa Laboratories, Inc., 36, Hoping Street, Louchu County, Taoyuan, 338 - Taiwan.

Indicazioni terapeutiche:

SEVELAMER Crinos è indicato per il controllo dell'iperfosfatemia in pazienti adulti sottoposti ad emodialisi o a dialisi peritoneale.

SEVELAMER Crinos è inoltre indicato nel controllo dell'iperfosfatemia in pazienti adulti con patologia renale cronica non sottoposti a dialisi con fosforo sierico ≥ 1,78 mmol/l.

SEVELAMER Crinos deve essere usato nel contesto di un approccio poli-terapeutico che potrebbe includere integratori di calcio, 1,25-diidrossi-vitamina D3 o uno dei suoi analoghi per controllare lo sviluppo della malattia ossea renale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«800 mg compresse rivestite con film» 1X180 compresse in flaconi HDPE;

A.I.C. n. 042372045 (in base 10) 18F2YF (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 76,19;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 142,92.

La classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale SEVELAMER CRINOS è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale SEVELAMER CRINOS è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

14A09877

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ossigeno Sico».

Estratto determina n. 1451/2014 del 9 dicembre 2014

Medicinale: OSSIGENO SICO.

Titolare A.I.C.: SICO Società Italiana Carburo Ossigeno S.p.A. - Via Parini, 9 - 20121 Milano.

Confezione:

«Gas medicinale criogenico» contenitore fisso da 2000 lt;

A.I.C. n. 039134491 (in base 10) 15B98V (in base 32).

Confezione:

«Gas medicinale criogenico» contenitore fisso da 6000 lt;

A.I.C. n. 039134503 (in base 10) 15B997 (in base 32).

Confezione:

«Gas medicinale criogenico» contenitore mobile da 38 lt;

A.I.C. n. 039134515 (in base 10) 15B99M (in base 32).

Confezione:

«Gas medicinale criogenico» contenitore mobile da 41 lt;

A.I.C. n. 039134527 (in base 10) 15B99Z (in base 32).

Confezione:

«Gas medicinale criogenico» contenitore mobile da 46 lt;

A.I.C. n. 039134539 (in base 10) 15B9BC (in base 32).

Forma farmaceutica:

Gas medicinale compresso;

Gas medicinale criogenico.

Composizione:

Principio attivo:

Ossigeno.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«Gas medicinale criogenico» contenitore fisso da 2000 lt;

A.I.C. n. 039134491 (in base 10) 15B98V (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «H»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,20.

Confezione:

«Gas medicinale criogenico» contenitore fisso da 6000 lt;

A.I.C. n. 039134503 (in base 10) 15B997 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «H»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,20.

Confezione:

«Gas medicinale criogenico» contenitore mobile da 38 lt;

A.I.C. n. 039134515 (in base 10) 15B99M (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,20.

Confezione:

«Gas medicinale criogenico» contenitore mobile da 41 lt;

A.I.C. n. 039134527 (in base 10) 15B99Z (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,20.

Confezione:

«Gas medicinale criogenico» contenitore mobile da 46 lt;

A.I.C. n. 039134539 (in base 10) 15B9BC (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,20.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale OSSIGENO SICO è la seguente:

Per le confezioni classificate in A:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Per le confezioni classificate in H:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Condizioni e modalità di impiego solo per le confezioni classificate in A

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

14A09878

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Letroveres».

Estratto determina n. 1452/2014 del 9 dicembre 2014

Medicinale:

LETROVERES

Titolare AIC:

Synthon BV

Microweg 22

6545 CM Nijmegen

Paesi Bassi

Confezione

"2,5 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 040414017 (in base 10) 16KBU1 (in base 32)

Confezione

"2,5 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 040414029 (in base 10) 16KBUF (in base 32)

Confezione

"2,5 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 040414031 (in base 10) 16KBUH (in base 32)

Forma farmaceutica:

Compresse rivestite con film

Composizione:

Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:

2,5 mg di letrozolo

Eccipienti:

Corpo della compressa

Lattosio monoidrato

Cellulosa microcristallina (E460)

Amido di mais pregelatinizzato

Amido di sodio glicolato,

Magnesio stearato (E572)

Silice colloidale anidra (E551)

Film di rivestimento

Macrogol 8000

Talco (E553b)

Ipromellosa (E464)

Titanio diossido (E171)

Ossido di ferro giallo (E172)

Produzione:

Synthon Hispania S.L. Castelló 1 Polígono Las Salinas 08830 Sant Boi de Llobregat Spagna

Rottendorf Pharma GmbH Ostenfelder strasse 51-61 59320 Ennigerloh Germania

Rilascio lotti:

Synthon BV Microweg 22 6545 CM Nijmegen Paesi Bassi

Synthon Hispania S.L. Castelló 1 Polígono Las Salinas 08830 Sant Boi de Llobregat Spagna

Rottendorf Pharma GmbH Ostenfelder strasse 51-61 59320 Ennigerloh Germania

Controllo lotti:

Quinta-Analytica s.r.o. Pražská 1486/18c 102 00 Prague 10 Repubblica Ceca

Labor L+S AG, Mangelfeld 4, D97708 Bad Bocklet / OT, Grossenbach Germania (microbial testing only)

Rottendorf Pharma GmbH Ostenfelder strasse 51-61 59320 Ennigerloh Germania

Synthon BV Microweg 22 6545 CM Nijmegen Paesi Bassi

Synthon Hispania S.L. Castelló 1 Polígono Las Salinas 08830 Sant Boi de Llobregat Spagna

Confezionamento:

Synthon Hispania S.L. Castelló 1 Polígono Las Salinas 08830 Sant Boi de Llobregat Spagna

Rottendorf Pharma GmbH Ostenfelder strasse 51-61 59320 Ennigerloh Germania

MPF BV Appelhof 13 8465 RX Oudehaske Paesi Bssi

Produzione principio attivo:

Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co. Ltd. 46 Waishe Road, Jiaojiang District

Taizhou City, Zhejiang Province 318000

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento adiuvante del carcinoma mammario invasivo in fase precoce in donne in postmenopausa con stato recettoriale ormonale positivo.

Trattamento adiuvante del carcinoma mammario ormonosensibile invasivo in donne in postmenopausa dopo trattamento adiuvante standard con tamoxifene della durata di 5 anni.

Trattamento di prima linea del carcinoma mammario ormonosensibile, in fase avanzata, in donne in postmenopausa.

Trattamento del carcinoma mammario in fase avanzata dopo ripresa o progressione della malattia in donne in postmenopausa naturale o artificialmente indotta, che siano state trattate in precedenza con antiestrogeni.

Trattamento neoadiuvante in donne in postmenopausa con carcinoma mammario con stato recettoriale ormonale positivo, HER-2 negativo in cui la chemioterapia non è possibile e un immediato intervento chirurgico non è indicato.

L'efficacia non è stata dimostrata in pazienti con stato recettoriale ormonale negativo del carcinoma mammario.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione

"2,5 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 040414029 (in base 10) 16KBUF (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 39,03

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 73,20

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale LETROVERES

è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

E' approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

14A09879

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluarix».

Estratto determina V&A n. 2568/2014 del 2 dicembre 2014

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: FLUARIX nelle forme e confezioni: "sospensione iniettabile in siringa preriempita per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa da 0,5 ml con 1 ago separato, "sospensione iniettabile in siringa preriempita per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe da 0,5 ml con 10 aghi separati, "sospensione iniettabile in siringa preriempita per uso intramuscolare o sottocutaneo" 20 siringhe da 0,5 ml con 20 aghi separati, "Sospensione iniettabile in siringa preriempita per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa da 0,5 ml con 2 aghi separati, in aggiunta/in sostituzione alle confezioni già autorizzate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: GlaxoSmithKline s.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Via A. Fleming, n. 2, cap. 37135, Verona, Italia, codice fiscale 00212840235

Confezione: "sospensione iniettabile in siringa preriempita per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa da 0,5 ml con 1 ago separato

AIC n. 029245230 (in base 10) 0VWHTG (in base 32)

Confezione: "sospensione iniettabile in siringa preriempita per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe da 0,5 ml con 10 aghi separati

AIC n. 029245242 (in base 10) 0VWHTU (in base 32)

Confezione: "sospensione iniettabile in siringa preriempita per uso intramuscolare o sottocutaneo" 20 siringhe da 0,5 ml con 20 aghi separati

AIC n. 029245255 (in base 10) 0VWHTU7 (in base 32)

Confezione: "sospensione iniettabile in siringa preriempita per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa da 0,5 ml con 2 aghi separati

AIC n. 029245267 (in base 10) 0VWHUM (in base 32)

Forma Farmaceutica: sospensione iniettabile in siringa preriempita

Composizione:

Principio Attivo:

Impiegato ceppo equivalente a A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 (NIB-74xp), derivato dal ceppo A/Christchurch/16/2010 HA**15 microgrammi

Impiegato ceppo derivato dal ceppo A/Texas/50/2012 (H3N2) (NYMC X-223A) HA**15 microgrammi

Impiegato ceppo derivato dal ceppo B/Massachusetts/02/2012 (NYMC BX-51B) HA**15 microgrammi

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: "sospensione iniettabile in siringa preriempita per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa da 0,5 ml con 1 ago separato

AIC n. 029245230 (in base 10) 0VWHTG (in base 32)

Confezione: "sospensione iniettabile in siringa preriempita per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe da 0,5 ml con 10 aghi separati

AIC n. 029245242 (in base 10) 0VWHTU (in base 32)

Confezione: "sospensione iniettabile in siringa preriempita per uso intramuscolare o sottocutaneo" 20 siringhe da 0,5 ml con 20 aghi separati

AIC n. 029245255 (in base 10) 0VWHTU7 (in base 32)

Confezione: "sospensione iniettabile in siringa preriempita per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa da 0,5 ml con 2 aghi separati

AIC n. 029245267 (in base 10) 0VWHUM (in base 32)

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: "sospensione iniettabile in siringa preriempita per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa da 0,5 ml con 1 ago separato

AIC n. 029245230 (in base 10) - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.)

Confezione: "sospensione iniettabile in siringa preriempita per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe da 0,5 ml con 10 aghi separati

AIC n. 029245242 (in base 10) - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: "sospensione iniettabile in siringa preriempita per uso intramuscolare o sottocutaneo" 20 siringhe da 0,5 ml con 20 aghi separati

AIC n. 029245255 (in base 10) - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: "sospensione iniettabile in siringa preriempita per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa da 0,5 ml con 2 aghi separati

AIC n. 029245267 (in base 10) - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Rettifica standard terms

E' autorizzata la rettifica dello Standard Terms e/o della descrizione delle seguenti confezioni del medicinale Fluarix, precedentemente autorizzate, da:

Confezione: "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago

AIC n. 029245178

Confezione: "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago

AIC n. 029245180

Confezione: "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml senza ago

AIC n. 029245192

Confezione: "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago

AIC n. 029245204

Confezione: "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 20 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago

AIC n. 029245216

Confezione: "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 20 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago

AIC n. 029245228

a

Confezione: "sospensione iniettabile in siringa preriempita per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa da 0,5 ml

AIC n. 029245178

Confezione: "sospensione iniettabile in siringa preriempita per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe da 0,5 ml

AIC n. 029245180

Confezione: "sospensione iniettabile in siringa preriempita per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa da 0,5 ml, senza ago

AIC n. 029245192

Confezione: "sospensione iniettabile in siringa preriempita per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe da 0,5 ml, senza ago

AIC n. 029245204

Confezione: "sospensione iniettabile in siringa preriempita per uso intramuscolare o sottocutaneo" 20 siringhe da 0,5 ml

AIC n. 029245216

Confezione: "sospensione iniettabile in siringa preriempita per uso intramuscolare o sottocutaneo" 20 siringhe da 0,5 ml, senza ago

AIC n. 029245228

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09880

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azoto Protossido Sapio Life».

Estratto determina V&A n. 2565/2014 del 2 dicembre 2014

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: "AZOTO PROTOSSIDO SAPIO LIFE", anche nella forma e confezione: "gas medicinale liquefatto" pacco bombola da 12 bombole in acciaio da 30 kg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: SAPIO LIFE S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via Silvio Pellico, 48, 20900 - MONZA - (MB) Italia - Codice Fiscale 02006400960.

Confezione: "gas medicinale liquefatto" pacco bombola da 12 bombole in acciaio da 30 kg

AIC n. 039296114 (in base 10) 15H73L (in base 32)

Forma Farmaceutica: gas medicinale liquefatto

Composizione: Una bombola di gas medicinale liquefatto contiene:

Principio Attivo: Azoto protossido 100 %

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 039296114- "gas medicinale liquefatto" pacco bombola da 12 bombole in acciaio da 30 kg

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 039296114 - "gas medicinale liquefatto" pacco bombola da 12 bombole in acciaio da 30 kg - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09881

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ibuprofene Zentiva».

Estratto determina V&A n. 2567/2014 del 2 dicembre 2014

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: "IBUPROFENE ZENTIVA", nelle forme e confezioni: " 200 mg capsule, molli" 12 capsule in blister pvc/pvdc/al; " 200 mg capsule, molli" 24 capsule in blister pvc/pvdc/al; " 400 mg capsule, molli" 10 capsule in blister pvc/pvdc/al; " 400 mg capsule, molli" 12 capsule in blister pvc/pvdc/al; " 400 mg capsule, molli" 20 capsule in blister pvc/pvdc/al; alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: ZENTIVA ITALIA S.R.L., con sede legale e domicilio fiscale in MILANO (MI), VIALE BODIO, 37/B, CAP 20158, Italia, Codice Fiscale 11388870153;

Confezione: "200 mg capsule, molli" 12 capsule in blister pvc/pvdc/al

AIC n. 043555010 (in base 10) 19K662 (in base 32)

Confezione: "200 mg capsule, molli" 24 capsule in blister pvc/pvdc/al

AIC n. 043555022 (in base 10) 19K66G (in base 32)

Forma Farmaceutica: capsule molli

Validità Prodotto Integro: 1 anno dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo:

ALBEMARLE CORPORATION stabilimento sito in 725 Cannon Bridge Road, Orangeburg, 29 -115 South Carolina – stati Uniti d'America; HUBEI GRANULES BIOCAUSE PHARMACEUTICAL CO. LTD. stabilimento sito in 122 Yangwan Road, China 448000 Jingmen City, Hubei Province – Cina;

Produttore del prodotto finito:

SANECA PHARMACEUTICAL A.S. stabilimento sito in Nitrianská 100, Hlohovec, 920 27 Repubblica Slovacca (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio); SANOFI AVENTIS S.P.A. stabilimento sito in Strada Statale 17, Km. 22 – 67019 Scoppito – L'Aquila (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio);

Composizione: ogni capsula molle contiene:

Principio Attivo: ibuprofene 200 mg;

Eccipienti: macrogol 600; potassio idrossido 85% (E525); gelatina; sorbitolo liquido, parzialmente disidratato (E420); rosso carminio 43% (E120); acqua purificata;

Confezione: "400 mg capsule, molli" 10 capsule in blister pvc/pvdc/al

AIC n. 043555034 (in base 10) 19K66U (in base 32)

Confezione: "400 mg capsule, molli" 12 capsule in blister pvc/pvdc/al

AIC n. 043555046 (in base 10) 19K676 (in base 32)

Confezione: “400 mg capsule, molli” 20 capsule in blister pvc/pvdc/al

AIC n. 043555059 (in base 10) 19K67M (in base 32)

Forma Farmaceutica: capsule molli

Validità Prodotto Integro: 1 anno dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo:

ALBEMARLE CORPORATION stabilimento sito in 725 Cannon Bridge Road, Orangeburg, 29 -115 South Carolina – stati Uniti d’America; HUBEI GRANULES BIOCAUSE PHARMACEUTICAL CO. LTD. stabilimento sito in 122 Yangwan Road, China 448000 Jingmen City, Hubei Province – Cina;

Produttore del prodotto finito:

SANECA PHARMACEUTICAL A.S. stabilimento sito in Nitrianská 100, Hlohovec, 920 27 Repubblica Slovacca (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio); SANOFI AVENTIS S.P.A. stabilimento sito in Strada Statale 17, Km. 22 – 67019 Scoppito – L’Aquila (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio);

Composizione: ogni capsula molle contiene:

Principio Attivo: ibuprofene 400 mg;

Eccipienti: macrogol 600; potassio idrossido 85% (E525); gelatina; sorbitolo liquido, parzialmente disidratato (E420); rosso carminio 43% (E120); acqua purificata;

Indicazioni terapeutiche:

IBUPROFENE ZENTIVA 200 mg è indicato per il trattamento sintomatico di cefalee, emicrania, dolore dentale, mal di schiena, dismenorrea, dolore muscolare, nevralgia, condizioni artritiche non gravi, dolore reumatico, raffreddori accompagnati da febbre e influenza.

IBUPROFENE ZENTIVA 400 mg è raccomandato per adulti e adolescenti di età superiore a 12 anni (peso corporeo pari o superiore a 40 *Kg)*.

Data la quantità di principio attivo contenuta in una capsula, IBUPROFENE ZENTIVA 200 mg è raccomandato per adulti e bambini di età superiore ai 6 anni (peso corporeo pari o superiore a 20 *Kg)*.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 043555010 - “ 200 mg capsule, molli” 12 capsule in blister pvc/pvdc/al

Classe di rimborsabilità:

“C-bis”

Confezione: AIC n. 043555022 - “ 200 mg capsule, molli” 24 capsule in blister pvc/pvdc/al

Classe di rimborsabilità:

“C-bis”

Confezione: AIC n. 043555034 - “ 400 mg capsule, molli” 10 capsule in blister pvc/pvdc/al

Classe di rimborsabilità:

“C-bis”

Confezione: AIC n. 043555046 - “ 400 mg capsule, molli” 12 capsule in blister pvc/pvdc/al

Classe di rimborsabilità:

“C-bis”

Confezione: AIC n. 043555059 - “ 400 mg capsule, molli” 20 capsule in blister pvc/pvdc/al

Classe di rimborsabilità:

“C-bis”

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 043555010 - “ 200 mg capsule, molli” 12 capsule in blister pvc/pvdc/al - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco

Confezione: AIC n. 043555022 - “ 200 mg capsule, molli” 24 capsule in blister pvc/pvdc/al - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco

Confezione: AIC n. 043555034 - “ 400 mg capsule, molli” 10 capsule in blister pvc/pvdc/al - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco

Confezione: AIC n. 043555046 - “ 400 mg capsule, molli” 12 capsule in blister pvc/pvdc/al - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco

Confezione: AIC n. 043555059 - “ 400 mg capsule, molli” 20 capsule in blister pvc/pvdc/al - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

E’ approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione , di cui al presente estratto.

In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell’AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell’AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell’elenco delle date di riferimento per l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’articolo 107quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell’Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09882

Comunicato relativo al medicinale per uso umano «Intelence»

Si comunica che il Comitato prezzi e rimborso, nella seduta del 29-30 settembre 2014, ha espresso parere favorevole alla rimborsabilità, senza modifica di prezzo e delle condizioni negoziali attualmente vigenti, per la nuova indicazione di seguito riportata:

«Intelence», in associazione a un Inibitore della Proteasi potenziato e ad altri antiretrovirali, è indicato nel trattamento dell’infezione da virus dell’immunodeficienza umana di Tipo 1 (HIV 1), in pazienti pediatrici dai 6 anni di età precedentemente trattati con antiretrovirali.

14A09890

Comunicato relativo al medicinale per uso umano «Ilaris»

Specialità: ILARIS.

Si comunica che la Commissione tecnica scientifica, nella seduta del 9 e 10 giugno 2014 ha espresso parere favorevole alla rimborsabilità, senza modifica di prezzo e delle condizioni negoziali attualmente vigenti, per la nuova indicazione di seguito riportata:

Sindromi Periodiche Associate a Criopirina.

«Ilaris» è indicato per il trattamento delle Sindromi Periodiche Associate a Criopirina (CAPS) in adulti, adolescenti e bambini a partire dai 2 anni di età con peso corporeo pari o superiore a 7,5 kg, comprese:

Sindrome di Mukle-Wells (MWS);

Malattia infiammatoria multisistemica ad esordio neonatale (NOMID)/Sindrome cronica infantile neurologica, cutanea, articolare (CINCA);

Gravi forme di sindrome familiare autoinfiammatoria da freddo (FCAS)/orticaria familiare da freddo (FCU) che si manifestano con segni e sintomi oltre a rash cutaneo orticarioide indotto da freddo.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web – all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio web-based, le prescrizioni, relative unicamente alle indicazioni rimborsate dal SSN attraverso la presente determinazione, dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia:

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

14A09891

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Corixil»

Estratto determina V&A n. 2482 del 20 novembre 2014

Autorizzazione della variazione: aggiornamento metodica chimica/farmaceutica.

Relativamente al medicinale: CORIXIL.

Procedura europea: SE/H/0565/001-003/II/054.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.A.

È modificata come di seguito indicato: è autorizzata la modifica della documentazione relativa al principio attivo Valsartan. Si includono le specifiche dei raw materials usati da alcuni fornitori di intermedi nel processo di produzione di Valsartan. Le informazioni relative alle specifiche per i raw materials e gli starting materials sono adattate allo scopo di riflettere l'omissione di 2 composti che precedentemente erano stati erroneamente inclusi come starting materials nel processo di produzione di Valsartan, relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09981

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Captopril Ratiopharm».

Estratto determinazione V&A n. 2485 del 20 novembre 2014

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale: CAPTOPRIL RATIOPHARM.

Confezioni:

035264011 - 20 compresse da 25 mg in blister Pvc/Pvdc/Al;

035264023 - 30 compresse da 25 mg in blister Pvc/Pvdc/Al;

035264035 - 45 compresse da 25 mg in blister Pvc/Pvdc/Al;

035264047 - 50 compresse da 25 mg in blister Pvc/Pvdc/Al;

035264050 - 56 compresse da 25 mg in blister Pvc/Pvdc/Al;

035264062 - 60 compresse da 25 mg in blister Pvc/Pvdc/Al;

035264074 - 84 compresse da 25 mg in blister Pvc/Pvdc/Al;

035264086 - 100 compresse da 25 mg in blister Pvc/Pvdc/Al;

035264098 - 30×1 compresse da 25 mg in blister Pvc/Pvdc/Al;

035264100 - 60×1 compresse da 25 mg in blister Pvc/Pvdc/Al;

035264112 - 100 compresse da 25 mg in flacone Pe;

035264124 - 24 compresse da 50 mg in blister Pvc/Pvdc/Al;

035264136 - 30 compresse da 50 mg in blister Pvc/Pvdc/Al;

035264148 - 45 compresse da 50 mg in blister Pvc/Pvdc/Al;

035264151 - 50 compresse da 50 mg in blister Pvc/Pvdc/Al;

035264163 - 56 compresse da 50 mg in blister Pvc/Pvdc/Al;

035264175 - 60 compresse da 50 mg in blister Pvc/Pvdc/Al;

035264187 - 84 compresse da 50 mg in blister Pvc/Pvdc/Al;

035264199 - 90 compresse da 50 mg in blister Pvc/Pvdc/Al;

035264201 - 100 compresse da 50 mg in blister Pvc/Pvdc/Al;

035264213 - 30×1 compresse da 50 mg in blister Pvc/Pvdc/Al;

035264225 - 60×1 compresse da 50 mg in blister Pvc/Pvdc/Al;

035264237 - 100×1 compresse da 50 mg in blister Pvc/Pvdc/Al;

035264249 - 100 compresse da 50 mg in flacone Pe.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm Gmbh.

1. È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2 e 3 della determinazione del direttore generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09982

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Glimepiride Angenerico».

Estratto determina V&A/2487 del 20 novembre 2014

Medicinale: GLIMEPIRIDE ANGENERICO.

Confezioni:

036961011 - «2 Mg Compresse» 20 Compresse In Blister Al/Pvc

036961023 - «2 Mg Compresse» 30 Compresse In Blister Al/Pvc

036961035 - «2 Mg Compresse» 90 Compresse In Blister Al/Pvc

036961047 - «2 Mg Compresse» 100 Compresse In Blister Al/Pvc

036961050 - «2 Mg Compresse» 120 Compresse In Blister Al/Pvc

036961062 - «2 Mg Compresse» 20 Compresse In Contenitore Hdpe

036961074 - «2 Mg Compresse» 30 Compresse In Contenitore Hdpe

036961086 - «2 Mg Compresse» 90 Compresse In Contenitore Hdpe

036961098 - «2 Mg Compresse» 100 Compresse In Contenitore Hdpe

036961100 - «2 Mg Compresse» 120 Compresse In Contenitore Hdpe

Titolare AIC: ANGENERICO SPA.

1. È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2 e 3 della determinazione del Direttore generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09983

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Adeguamento dello statuto della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste.

Con decreto 9 dicembre 2014 del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo è stato approvato l'adeguamento dello statuto della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste proposto dal Consiglio di amministrazione con deliberazione del 28 novembre 2014, ai sensi dell'art. 11, comma 15, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, come convertito in legge 7 ottobre 2013, n. 112.

14A09971

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 dicembre 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2258
Yen	148,45
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,611
Corona danese	7,4401
Lira Sterlina	0,78450
Fiorino ungherese	306,55
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1611
Nuovo leu romeno	4,4425
Corona svedese	9,3058
Franco svizzero	1,2023
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,7975
Kuna croata	7,6700
Rublo russo	65,6218
Lira turca	2,7946
Dollaro australiano	1,4789
Real brasiliano	3,1777
Dollaro canadese	1,4027
Yuan cinese	7,5666
Dollaro di Hong Kong	9,5013
Rupia indonesiana	15153,97
Shekel israeliano	4,8957
Rupia indiana	75,9015
Won sudcoreano	1367,65
Peso messicano	17,6331
Ringgit malese	4,2815
Dollaro neozelandese	1,6037
Peso filippino	54,776
Dollaro di Singapore	1,6201
Baht tailandese	40,515
Rand sudafricano	14,1223

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A09984

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 dicembre 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2369
Yen	148,02
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,618
Corona danese	7,4403
Lira Sterlina	0,79015
Fiorino ungherese	305,75
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1602
Nuovo leu romeno	4,4393
Corona svedese	9,3004
Franco svizzero	1,2021
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,8105
Kuna croata	7,6655
Rublo russo	66,9860
Lira turca	2,7940
Dollaro australiano	1,4903
Real brasiliano	3,2238
Dollaro canadese	1,4166
Yuan cinese	7,6549
Dollaro di Hong Kong	9,5889
Rupia indonesiana	15271,39
Shekel israeliano	4,8645
Rupia indiana	76,6415
Won sudcoreano	1370,84
Peso messicano	17,8090
Ringgit malese	4,3049
Dollaro neozelandese	1,6102
Peso filippino	55,119
Dollaro di Singapore	1,6300
Baht tailandese	40,731
Rand sudafricano	14,1656

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A09985

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 dicembre 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2392
Yen	147,33
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,618
Corona danese	7,4397
Lira Sterlina	0,78975
Fiorino ungherese	307,21
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1619
Nuovo leu romeno	4,4430
Corona svedese	9,3276
Franco svizzero	1,2024
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,8765
Kuna croata	7,6680
Rublo russo	67,2763
Lira turca	2,8000
Dollaro australiano	1,4846
Real brasiliano	3,2105
Dollaro canadese	1,4186
Yuan cinese	7,6526
Dollaro di Hong Kong	9,6059
Rupia indonesiana	15298,55
Shekel israeliano	4,8780
Rupia indiana	76,9233
Won sudcoreano	1369,94
Peso messicano	17,8541
Ringgit malese	4,3088
Dollaro neozelandese	1,6034
Peso filippino	55,250
Dollaro di Singapore	1,6263
Baht tailandese	40,658
Rand sudafricano	14,2430

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A09986

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 dicembre 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2428
Yen	147,20
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,633
Corona danese	7,4387
Lira Sterlina	0,79270
Fiorino ungherese	308,14
Litas lituano	3,45280
Zloty polacco	4,1798
Nuovo leu romeno	4,4508
Corona svedese	9,3575
Franco svizzero	1,2012
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,0060
Kuna croata	7,6740
Rublo russo	68,6459
Lira turca	2,8153
Dollaro australiano	1,5056
Real brasiliano	3,2593
Dollaro canadese	1,4281
Yuan cinese	7,6916
Dollaro di Hong Kong	9,6348
Rupia indonesiana	15384,00
Shekel israeliano	4,8575
Rupia indiana	77,5644
Won sudcoreano	1368,53
Peso messicano	18,0523
Ringgit malese	4,3385
Dollaro neozelandese	1,5892
Peso filippino	55,262
Dollaro di Singapore	1,6323
Baht tailandese	40,792
Rand sudafricano	14,3385

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A09987

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 dicembre 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2450
Yen	147,41
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,590
Corona danese	7,4370
Lira Sterlina	0,79250
Fiorino ungherese	308,93
Litas lituano	3,45280
Zloty polacco	4,1735
Nuovo leu romeno	4,4673
Corona svedese	9,3700
Franco svizzero	1,2010
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,1190
Kuna croata	7,6740
Rublo russo	71,4175
Lira turca	2,8523
Dollaro australiano	1,5056
Real brasiliano	3,3071
Dollaro canadese	1,4417
Yuan cinese	7,7049
Dollaro di Hong Kong	9,6517
Rupia indonesiana	15579,32
Shekel israeliano	4,8569
Rupia indiana	77,7677
Won sudcoreano	1372,22
Peso messicano	18,5119
Ringgit malese	4,3502
Dollaro neozelandese	1,5946
Peso filippino	55,410
Dollaro di Singapore	1,6307
Baht tailandese	40,824
Rand sudafricano	14,4769

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A09988

REGIONE LIGURIA

Variazione dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF.

(*Omissis*).

Art. 33.
Variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale (IRPEF) per l'anno d'imposta 2016

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'aliquota base dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle Province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modificazioni e integrazioni è incrementata per scaglioni di reddito:

di 0 punti percentuali per reddito fino a euro 15.000,00;

di 2,07 punti percentuali per redditi oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00;

di 2,08 punti percentuali per redditi oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00;

di 2,09 punti percentuali per redditi oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00;

di 2,10 punti percentuali per redditi oltre euro 75.000,00.

2. È istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario di previsione 2015-2017 all'U.P.B. 18.110 «Spese compensative dell'Entrata» il «Fondo di garanzia a valere sul maggior gettito derivante dall'addizionale regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - Irpef» con uno stanziamento di euro 130.000.000,00 rispettivamente per gli anni 2016 e 2017.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 si provvede con l'incremento dell'U.P.B. 1.1.1. «Imposte» dello stato di previsione dell'entrata del bilancio finanziario di previsione 2015-2017 con una previsione di euro 130.000.000,00 rispettivamente per gli anni 2016 e 2017.

4. La Giunta regionale può individuare misure alternative di copertura finanziaria del medesimo importo entro il 31 dicembre 2016 attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e contenimento nelle more dell'approvazione di eventuali provvedimenti statali o regionali che assicurino in tutto o in parte identici effetti finanziari e di bilancio tali da consentire la riduzione delle aliquote per scaglione di cui al comma 1.

Art. 34.
Variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale (IRPEF) per l'anno d'imposta 2014

1. Per l'anno d'imposta 2014, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRPEF), di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modificazioni e integrazioni, per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale (IRPEF) non superiore ad euro 28.000,00 è fissata nella misura prevista dall'art. 50, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 446/1977 e successive modificazioni e integrazioni e dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 68/2011 e successive modificazioni e integrazioni, senza alcuna maggiorazione regionale.

2. Per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale (IRPEF) superiore ad euro 28.000,00, per l'anno d'imposta 2014, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRPEF), di cui all'art. 50 del decreto legislativo 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni, da applicarsi all'intero ammontare del reddito complessivo, è fissata nella misura prevista dall'art. 50, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni e dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 68/2011 e successive modificazioni e integrazioni, maggiorata nella misura dello 0,50 per cento, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. Per l'anno d'imposta 2014 per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale (IRPEF) compreso fra euro 28.000,01 ed euro 28.142,46, l'imposta determinata ai sensi del comma 2 è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,9827 e la differenza fra euro 28.142,46 ed il reddito complessivo del soggetto ai fini dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRPEF).

4. Il minor gettito derivante alla variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito, stimato in euro 28.300.000,00 per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2014, trova compensazione nella revoca per pari importo dell'autorizzazione all'impegno di cui alla legge regionale 42/2013 e successive modificazioni e integrazioni sulle somme stanziate all'U.P.B. 9.208 «Finanziamento ripiano disavanzi» dello stato di previsione della spesa.

(*Omissis*).

14A09994

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-300) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.